

APPUNTI SUL LIBRO II DEL CODICE PENALE

Schemi sintetici. Libro II, c.p. "Dei delitti in particolare"

- Il Titolo II "Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione",
- l'art. 615 ter¹ inserito nel titolo XII - Dei delitti contro la persona;
- gli artt. 635 bis²; 640, comma 2, n. 1³; 640 bis⁴; 640 ter⁵, 646⁶, inseriti nel titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio;
sono annotati con riferimenti giurisprudenziali

Documentazione per il corso di formazione su "Anticorruzione, trasparenza e privacy" L. 190/2012, L. 33/2013; d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679.

Azienda Siciliana Trasporti. Febbraio - giugno 2019

¹ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (reato connesso alla normativa sulla privacy)

² Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (reato connesso alla normativa sulla privacy)

³ Truffa aggravata ai danni dello Stato o altro ente pubblico

⁴ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

⁵ Frode informatica (reato connesso alla normativa sulla privacy)

⁶ Appropriazione indebita (se l'autore è P.U. o incaricato di P.S., il reato che può essere contestato è peculato, art. 314 c.p.)

INDICE	
Titolo e denominazione	Pag.
Titolo I - Delitti contro la personalità dello Stato - Artt. 241 - 313 - Titolo diviso in 5 capi	3
Titolo II - Dei delitti contro la P. A. - Artt. 314 - 360 - Titolo diviso in 3 capi (Dei delitti dei P.U. contro la P.A., dei delitti dei privati contro la P.A., disposizioni comuni ai capi precedenti: definizione di Pubblico Ufficiale (357), incaricato di Pubblico Servizio (358) e persone esercenti un servizio di pubblica necessità (359) – Nelle Pagine da 6 a 27 le norme sono corredate da alcune massime della Corte di cassazione	6
Titolo III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia - Artt. 361 - 401 Titolo diviso in 3 capi (c. l'attività giudiziaria, c. l'autorità del giudicato, esercizio arbitrario delle proprie ragioni)	30
Titolo IV - Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti. Artt. 402-413 - Titolo diviso in 2 capi (c. conf. relig., c. pietà dei def.)	32
Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico (niente capi, ma si può articolare in 3 aree: istigazione e apologia, anche per pedofilia e pedopornografia e delitti associativi; pub. intimidazione);	33
Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica - Artt. 422 - 452 - Titolo diviso in 3 capi (mediante violenza [<i>strage e disastri vari</i>], mediante frode, delitti colposi di comune pericolo)	34
Titolo VI bis - Dei delitti contro l'ambiente - Artt. 452 bis - 452 terdecies Titolo introdotto dalla legge 22 maggio 2015 n. 68	36
Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica - Artt. 453 - 498 - Titolo diviso in 4 capi (falsità in monete, falsità in sigilli, falsità in atti, falsità personale)	37
Titolo VIII - I delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Artt. 499 - 518. Titolo diviso in 3 capi (contro l'economia pubblica, contro l'industria e il commercio, disposizioni comuni)	39
Titolo IX - I delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (superato, sostanzialmente. Prima da L. 66/1996, ora con la depenalizzazione del 2016)	40
Titolo IX bis - I delitti contro il sentimento per gli animali - Artt. 544 bis - 544 sexies Titolo introdotto dalla legge 189/2004	41
Titolo X - Dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe. (Abrogato dalla L. 194/78, legge sull'aborto)	41
Titolo XI - Dei delitti contro la famiglia - Artt. 556 - 574 bis - Titolo diviso in 4 capi (contro il matrimonio: bigamia; contro la morale familiare: incesto; contro lo stato di famiglia ; contro l'assistenza familiare)	42
Titolo XII - Dei delitti contro la persona - Artt. 575 - 623 bis - Div. in 3 capi (contro la vita e l'incolumità individ., c. l'onore, c. la libertà individ.) - il capo III ha 5 sezioni	44
Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio - Artt. 624 - 649. Titolo diviso in tre capi (mediante viol. alle cose o alle pers., mediante frode, disposizioni comuni) Le norme di cui agli artt. 635 bis, 640 (truffa), 640 bis, 640 ter e 646 (peculato), sono corredate da alcune massime della Corte di Cassazione.	50

Codice penale - Libro II - Titolo I

Delitti contro la personalità dello Stato

Artt. 241 - 313 - Titolo diviso in 5 capi

Capo I, Delitti contro la personalità internazionale dello Stato;

Capo II, Delitti contro la personalità interna dello Stato;

Capo III, Delitti contro i diritti politici del cittadino

Capo IV, Delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti

Capo V, Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti

Note comuni ai cinque capi.

Si tratta di **delitti oggettivamente politici** (offendono un interesse politico dello Stato, mentre quelli soggettivamente politici sono delitti comuni determinati da motivi politici).

Bene giuridico protetto: tutti gli interessi che riguardano la vita dello Stato, non soltanto la sua sicurezza e unità ma anche l'ordine costituzionale e le forme istituzionali che lo realizzano.

Molti delitti, come quelli c.d. di attentato, sono a consumazione anticipata ed è sufficiente la mera esposizione a pericolo del bene protetto.

La competenza è della Corte d'Assise per i reati aventi pena massima di almeno 12 anni.

Generalmente si procede d'ufficio ma in alcuni casi è condizione di procedibilità l'"autorizzazione del Ministro", altre volte occorre espressamente la "richiesta del Ministro".

- Alcune norme sono state abrogate dalla L. 85/2006 "Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione" (269. Attività antinazionale del cittadino all'estero; 272. Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale; 279. Lesa prerogativa della irresponsabilità del presidente della Repubblica; 292-bis. Circostanza aggravante; 293. Circostanza aggravante).

- Altre norme sono state modificate dalla L. 85/2006: 241, Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato; 270, Associazioni sovversive; 283, Attentato contro la Costituzione dello Stato; 289, Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali; 292, Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato; 299, Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero).

Le norme della legge 85/2006 che hanno inciso su questo capo, secondo alcuni commentatori, grazie alla sostituzione della reclusione con la multa, hanno evitato, o ridotto, la rilevanza di problemi giudiziari ad alcuni esponenti della Lega Nord, sono i reati di vilipendio di cui agli artt. 290 - 292:

290. Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate;

291. Vilipendio alla nazione italiana;

292. Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato;

342. Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.

(Altri reati di apologia e istigazione all'odio razziale sono contenuti nella cd. legge Mancino, d.l. 122/1993 convertito nella legge n. 205/1993)

Capo I Delitti contro la personalità internazionale dello Stato	Artt. 241 - 275 (abrogato). Art. 241 " <u>Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato</u> ". Previsione di " <u>atti violenti</u> " ed idonei a compiere il reato. Reato comune ("chiunque") a consumazione anticipata , come i successivi delitti di attentato di cui agli artt. 283 e 289 inseriti nel capo II. Alcuni sono delitti aggravati dall'evento (attentati, intelligence con lo straniero ...) Alcuni disciplinano reati propri dei cittadini italiani : art. 242 "Cittadino che porta armi contro lo Stato Italiano", art. 246 "Corruzione del cittadino da parte dello straniero" art. 250 "Commercio col nemico", (si applica anche allo straniero dimorante in Italia)
---	--

<p>Capo II Delitti contro la personalità interna dello Stato</p> <p>Torna a pag. 1</p>	<p>Artt. 276 - 293 (abrogato).</p> <p>Alcuni (come anche l'art. 241, inserito nel capo I), sono delitti di attentato (art. 283, "Attentato contro la Costituzione"; 289, "Attentato contro organi costituzionali e contro assemblee regionali", entrambi sono reati comuni). Si tratta di delitti <u>a consumazione anticipata</u> ("<i>atti diretti a</i>") per i quali è sufficiente la mera esposizione a pericolo del bene protetto con <i>la direzione non equivoca degli atti</i>, ed, in applicazione dell'art. 49 c.p., c.2, è necessario che vi sia l'idoneità dell'azione. Si tratta di una <u>struttura simile a quella del tentativo</u> di cui all'art. 56 ("<i>atti idonei, diretti in modo non equivoco</i>"). Con la L. 85/2006, agli artt. 241, 283 e 289, è stata inserita esplicitamente la previsione di "<i>idoneità degli atti</i>".</p> <p>Sono reati di <u>pericolo presunto</u> (è irrilevante la loro concreta possibilità di costituire una minaccia per la personalità dello Stato). Il verificarsi dell'evento dannoso costituisce aggravante.</p> <p>Gli articoli: 270, "Associazioni sovversive" e 270 bis, "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico" regolano reati associativi a carattere primario, a concorso necessario. Sono reati di pericolo presunto.</p> <p>L'art. 289 bis "<i>sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</i>", delitto a dolo specifico, è stato introdotto dopo il sequestro Moro del 1978 per contrastare il terrorismo interno. Successivamente nel 1979 con altro decreto convertito in legge è stato introdotto l'anzidetto art. 270 bis "associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico" norma poi <u>modificata per contrastare il terrorismo internazionale</u> e divenuta infatti "<i>associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale ...</i>"</p> <p>Sempre in tema di contrasto al terrorismo, l'art. 280 che puniva l'attentato contro il capo del Governo, e che era stato abrogato nel 1944, è stato <u>reintrodotto nel 1980</u> sanzionando però l'"attentato alla vita o all'incolumità di una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Dolo specifico "per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". E' uno dei cd. delitti di attentato (art. 280)</p>
<p>Capo III Delitti contro i diritti politici del cittadino</p>	<p>Art. 294</p> <p><i>"Attentati contro i diritti politici del cittadino".</i></p> <p>Unico articolo del capo III. Regola interferenze, condizionamenti o impedimenti del libero esercizio dei diritti politici del cittadino compiuti con violenza, minaccia o inganno</p>
<p>Capo IV Delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti</p>	<p>Artt. 295 - 300.</p> <p>Art. 295, <i>Attentato contro capi di Stato esteri. Dolo generico:</i> non è richiesta una finalizzazione dell'attentato;</p> <p>art. 296, <i>Offesa alla libertà dei capi di Stato esteri;</i></p> <p>art. 299, <i>Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero.</i></p> <p>L'art. 300, "<i>Condizione di reciprocità</i>", prevede che le norme di questo capo si attuino soltanto nei confronti degli Stati che garantiscono pari tutela penale all'Italia</p>
<p>Capo V Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti</p>	<p>Artt. 301 - 313 (autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento)</p> <p>Gli articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 304, "<i>cospirazione politica mediante accordo</i>"; • 305, "<i>cospirazione politica mediante associazione</i>"; • 306, "<i>Banda armata: formazione e partecipazione</i>";

	disciplinano reati associativi a carattere secondario in quanto l'associazione è propedeutica alla commissione di altri delitti contro la personalità dello Stato. Altre norme riguardano specifici trattamenti sanzionatori per alcuni delitti del titolo I comprese norme premiali volte a favorire la dissociazione e la collaborazione del reo.
--	---

[Torna a pag. 1](#)

Codice penale - Libro II - Titolo II

Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Artt. 314 - 360 - Titolo diviso in 3 capi

Capo I - Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, artt. 314 - 335 bis

Capo II - Dei delitti dei privati contro la P. A., artt. 336 - 356

Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti (definizioni di P.U., incaricato di pubblico servizio ed esercente un servizio di P.U.), artt. 357 - 360

Nota comune ai primi due capi.

Con l'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69, il **P.M. dovrà informare il presidente dell'ANAC** sull'esercizio della azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321,322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p (nuovo quarto comma dell'art. 129 disp. att. c.p.p., aggiunto dalla L. 69/2015.)

Note comuni ai tre capi.

Oggetto giuridico generico o di categoria è il **buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione** che l'art. 97, c. 1 Cost. attribuisce esplicitamente alla P.A.

Al capo I ci sono ormai solo **reati propri⁷ non esclusivi** (es.: il peculato del P.U., art. 314, corrisponde all'appropriazione indebita ove il fatto è commesso da persona non qualificata) ed **alcuni reati comuni**, in quanto possono essere commessi da chiunque.

Alcuni sono reati plurioffensivi in quanto oltre ad offendere la P.A., offendono anche la libertà di autodeterminazione del cittadino come con la concussione per costrizione, ex art. 317 c.p.

I reati di corruzione, propria (art. 319 c.p.) ed impropria (art. 318 c.p.) **sono reati contratto**, cioè si tratta di accordi illeciti in cui le due parti (privato corruttore e corrotto) negoziano su un piano di sostanziale parità essendo entrambi liberi di determinarsi in funzione del rispettivo vantaggio derivante dall'illecito accordo (l'utilità di una o di entrambe le parti può consistere anche in un vantaggio per terzi, per esempio, i parenti). Si tratta di **reati propri non esclusivi** in quanto **lo stesso fatto**, ricorrendone tutte le condizioni, **commesso tra privati è sanzionato penalmente** dalle norme del codice civile inserite agli artt. 2635 e 2635 bis, con nuova e più ampia formulazione (da reato di danno a reato di mera condotta) e recente inasprimento delle sanzioni a seguito dell'entrata in vigore, il 15 aprile 2017, del d.lgs. n. 38/2017.

L'art. 393 bis (inserito nel successivo Titolo III), con un inserimento normativo nel titolo dei reati contro l'amministrazione della giustizia, cui non si riferisce, **introduce una causa di non punibilità** per i delitti di cui agli artt. 336, 337, 338, 339, 341 bis, 342 e 343, quando essi sono commessi in conseguenza di ad atti arbitrari eccedenti le competenze del P.U., incaricato di Pubbico Servizio o Pubbico Impiegato.

Capo I

Delitti dei pubblici ufficiali contro la P. A.

[Torna a pag.](#)

[1](#)

Artt. 314 - 335 bis

Avvertenza: Nella elencazione dei reati di questo capo non si segue rigidamente l'ordine numerico degli articoli ma essi sono divisi tra "reati propri", "reati comuni" e "reati propri commessi da estranei alla P.A. ma qualificati":

Sono reati propri:

314: *peculato (c. 2, peculato d'uso);*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

⁷ Con l'introduzione del tentativo di corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.), nel titolo II del libro II del codice penale, non sembra siano presenti altre reati propri esclusivi del P.U. o dall'incaricato di P.S. (Per un esempio di **reato proprio esclusivo** si indica solitamente l'incesto, in quanto, anche se la norma inizia con l'avverbio "chiunque", dall'esame del testo appare evidente che **tale reato può essere commesso esclusivamente da un soggetto qualificato** che abbia uno dei rapporti di parentela indicati all'art. 564 c.p.)

Reato proprio **non esclusivo** in quanto se il fatto è commesso da privato si ha *appropriazione indebita* (art. 646 c.p.). "L'oggetto giuridico del reato si identifica con la tutela del patrimonio della P.A. da quanti sottraggano o pongano a profitto proprio o di altri denaro o cose mobili, rientranti nella sfera pubblica, di cui sono in possesso in ragione del loro ufficio o servizio..." (Cass., sez. VI, n. 10797/2000).

"Per la sussistenza del delitto non è necessaria una competenza funzionale ed una stretta aderenza tra l'ufficio o il servizio che il P.U. disimpegna e la ragione del possesso del denaro o di altra cosa mobile, ma basta che l'esercizio della funzione o la prestazione del servizio abbiano dato occasione al possesso della di cui il P.U. si è appropriato." (Cass. n. 3344/78);

"Nel caso di riscossione di denaro per conto della P.A., il delitto di peculato, che è **reato istantaneo**, si consuma nel momento stesso in cui il pubblico funzionario non versa le somme alle casse dell'ente pubblico entro il giorno stesso della loro riscossione, come previsto dall'art. 227 del Regolamento generale della contabilità di Stato". (Cass. 12141/2009, CED 243054);

"Il P.U. che ha ricevuto denaro per conto della P.A. realizza l'appropriazione sanzionata dal delitto di peculato nel momento stesso in cui ometta o ritardi il versamento, cominciando in tal modo a comportarsi *uti domini* nei confronti del bene del quale ha il possesso per ragioni d'ufficio." (Cass. n. 43279/2009, CED 244992; conforme, Cass. n. 53125/2014);

"Al conducente di un mezzo di pubblico trasporto deve attribuirsi la qualifica di persona incaricata di un pubblico servizio, perché svolge un'attività non soltanto di natura materiale, in quanto egli non si limita alla semplice guida del mezzo, ma, contribuendo allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, ha anche il generico compito di far rispettare la normativa che disciplina il rapporto tra l'azienda concessionaria del servizio e gli utenti, anche nel caso in cui non gli sia affidata la vendita di biglietti. (Da queste premesse, la Corte ha annullato la sentenza di merito che, pur avendo condannato l'imputato, accusato di aver tentato di appropriarsi del carburante dell'autobus con cui doveva iniziare il servizio di trasporto, aveva qualificato il fatto, non come tentativo di peculato come originariamente contestato, bensì come tentata appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'articolo 61, numero 11, cod. pen.). In senso conforme, Sez. VI, 25 ottobre 2000, n. 12551, non massimata. (Annulla in parte con rinvio, App. Palermo, 22 giugno 2004)"

Cass. pen. Sez. VI Ord., 20/03/2006, n. 14625 (rv. 234033)

La partecipazione dell'**addetto alla biglietteria di Trenitalia** alla conclusione, di fatto meccanizzata, di contratti di trasporto del tutto standardizzati e all'incasso dei corrispettivi, anch'essi predefiniti nel loro ammontare, è connotata da assoluta serialità e dall'assenza di qualsiasi discrezionalità o impegno ideativo rispetto alle analoghe funzioni assicurate da apparecchi automatici di vendita. Il bigliettaio, quindi, **non può essere qualificato come incaricato di pubblico servizio**, donde il reato da contestarsi non potrà essere il peculato ma l'appropriazione indebita. (Cass.,

[Torna a pag.](#)

[1](#)

n. 45465 del 9 ottobre 2018);

"Integra il reato di peculato, e non già quello di peculato d'uso, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizza reiteratamente l'autovettura di servizio per finalità attinenti alla vita privata, atteso che tale condotta si risolve nell'appropriazione di un bene della pubblica amministrazione. (In motivazione la Corte di cassazione ha precisato che si configura una condotta appropriativa ogni qual volta l'agente esercita sul bene un potere "uti dominus" tale da sottrarlo alla disponibilità dell'ente)". — (Cass. VI, sent. 13038 del 31-3-2016 - rv. 266191).

"In tema di peculato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d'ufficio per fini personali al di fuori dei casi d'urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative". — In tema di peculato, nessuna efficacia esimente può attribuirsi alla causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto, quando i beni che costituiscono oggetto della condotta delittuosa appartengono alla pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa all'utilizzo di utenze cellulari per fini personali). — Cass. Sez. Un., sent. 19054 del 2-5-2013 (ud. 20-12-2012) rv. 255298 ed rv. 255296.

"Mentre l'appropriazione dell'autovettura rientra nella tipica configurazione del peculato d'uso (art. 314, c. 2, c.p.), **il distoglimento dell'autista dalle sue funzioni** di esecutore di un servizio pubblico **integra il reato di peculato** di cui al comma 1 dell'art. 314 e non la fattispecie di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p." (Cass. n. 352/2001).

"Il peculato d'uso è connotato...dall'uso temporaneo, quindi non meramente istantaneo della cosa e dalla immediata restituzione della stessa dopo il momentaneo utilizzo...la reiterazione delle condotte determina l'integrazione di una pluralità di reati ex art. 314, comma 2, eventualmente avvinti del vincolo della continuazione... (In motivazione, la S.C. ha affermato che l'elevato numero di chilometri complessivamente percorsi dall'**autovettura di servizio**, quando è determinato da un ripetuto utilizzo del veicolo per brevi tragitti, costituisce indice della momentaneità dell'uso della cosa)." (Cass. 39770/2014).

Il reato continuato (come i reati uniti dal vincolo dell'unicità del disegno criminoso) è regolato dall'art. 81 c.p. In base all'art. 81 c.p., la pena viene determinata aumentando fino ad un massimo del triplo la pena prevista per il reato stesso (si prende a riferimento il reato più grave, nel caso di unico disegno criminoso) ma essa non potrà comunque superare quanto risulterebbe dalla somma delle pene previste per i vari reati commessi in continuazione (o in attuazione dell'unico disegno criminoso).

Permane un **contrasto giurisprudenziale** tra la tesi secondo cui il **peculato d'uso** ricade unicamente su cose di specie e quindi si esclude il denaro (Cass. 12218/1991) e la tesi secondo cui il reato è configurabile anche in caso di

[Torna a pag.](#)

[1](#)

cose fungibili come il denaro se quest'ultimo, subito dopo l'uso, viene restituito subito, senza soluzione di continuità (Cass. n. 619/1995).

316: peculato mediante profitto dell'errore altrui:

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

"Perché ricorra l'ipotesi meno grave di peculato di cui all'art. 316 c.p. l'errore deve cadere sull'an o sul quantum debeatur, e non sul P.U. delegato alla riscossione; se, invece, l'errore cade sul soggetto ...P.U. incompetente, costui incorre comunque nel reato di cui all'art. 314 c.p., indipendentemente da chi o che cosa abbia determinato l'errore." (Cass. 9732/1992).

"Il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui, previsto dall'art. 316 cod. pen., si può configurare solo nel caso in cui l'agente profitti di un errore preesistente, in cui il soggetto passivo spontaneamente versi, ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ricondotto al delitto di peculato, e non a quello previsto dall'art. 316 cod. pen, la condotta di appropriazione delle somme portate da libretti di risparmio ricevuti dall'imputato per finalità istituzionali dal suo dirigente, escludendo di poter attribuire rilievo alla circostanza che quest'ultimo, per "errore", non avesse richiesto la restituzione dei titoli)". (Cass. VI, sent. 6658 del 18-2-2016, rv. 265959).

317: concussione. (Per la distinzione dall'induzione indebita...si veda S.U. 12228/2014 all'art. 319 quater)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Il P.M. dovrà informare il presidente dell'ANAC sull'esercizio della azione penale per questo delitto.

Nel sistema disegnato dalla riforma di cui alla L. 190/2012, con l'iniziale esclusione dell'incaricato di pubblico servizio dal testo della norma, per quanto concerne gli abusi costrittivi di quest'ultimo, non potendosi più applicare la norma di cui all'art. 317, alla concussione erano subentrate – a seconda dei casi – le fattispecie comuni di estorsione (art. 629 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.) o violenza sessuale (art. 609 - bis c.p.); tutte aggravate dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio (art. 61, n. 9, c.p.). La L. 69/2015 ha nuovamente inserito l'incaricato di pubblico servizio quale uno dei due possibili soggetti qualificati che possono commettere il reato di concussione, nella nuova formulazione scorporata dall'induzione di cui all'art. 319 quater.

Si tratta di reato contratto e a doppio schema: si consuma con la promessa o la dazione.

Reato proprio non esclusivo (per la stessa condotta realizzata da soggetto non qualificato si potrà avere il delitto comune di estorsione e nel caso di concorso di *extraneus* sarà applicabile l'art. 117 c.p. rubricato "Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti").

[Torna a pag.](#)

[1](#)

[Torna a pag.](#)

[1](#)

"La prospettazione da parte del P.U. di una minaccia ingiusta che sia idonea a costituire una vis compulsiva configura la condotta di costrizione che integra l'elemento oggettivo del delitto di concussione..." (Cass. n. 6578/2013)

"...la costrizione...può consistere in una minaccia di un male indeterminato, purché idonea a coartare la volontà del privato che non deve essere necessariamente esplicita, potendosi desumere anche dal complessivo comportamento del P.U." (Cass. 44720/2013, CED 257265)

La "costrizione" consiste solitamente in una coazione psichica relativa, in quanto il cittadino conserva l'alternativa tra la dazione o quella di accettare il male ingiusto prospettato. Se la dazione è invece conseguenza di violenza fisica o coazione assoluta, ricorrendone i presupposti, si potrà avere il reato di rapina aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale (artt. 628 e 61 n. 11 c.p.), come, per esempio, nel caso di un poliziotto che minacciando un cittadino con la pistola d'ordinanza si fa consegnare il denaro ovvero oggetti di valore.

Per la differenza tra concussione ed induzione indebita... si veda sotto, all'art. 319 quater.

318: *corruzione per l'esercizio della funzione; (soggetto attivo è solo il P.U.*

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni (era uno a sei anni prima della L. n. 3/2019)

La corruzione tra privati è regolata agli artt. 2635 e 2635 bis c.c.)

Il P.M. dovrà informare il presidente dell'ANAC sull'esercizio della azione penale per questo delitto.

"Non sussiste il reato di corruzione nel caso in cui il pubblico ufficiale (nella specie: Presidente Enel), pur avendo avuto rapporti con il presunto corruttore, non abbia competenza ad emanare l'atto e comunque non vi abbia partecipato, e non risulti che abbia esercitato pressioni o ingerenze nel processo deliberativo diretto ad emanarlo" (App. Roma, 16 febbraio 1985, Cazzaniga e altro)

"In tema di corruzione, l'accettazione di piccole regalie d'uso può escludere soltanto la configurabilità del reato di corruzione per il compimento di un atto d'ufficio, giammai quello di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, poiché solo nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo donativo di cortesia non abbia avuto influenza nella formazione dell'atto. (Fattispecie relativa a regalie di vario genere — somme di danaro, buoni di benzina, ceste natalizie, cene, sconti per acquisti, ecc. — **effettuate** da titolari di imprese di autotrasporti e **da autotrasportatori in favore di ufficiali ed agenti della Polizia stradale**, per ottenere un trattamento meno rigoroso in occasione dei controlli su strada, ovvero l'omissione di ogni controllo)." (Cass. VI, sent. 23776 del 9-6-2009 CED 244361).

319: *corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio; (soggetto attivo è solo il P.U.*

La corruzione tra privati è regolata agli artt. 2635 e 2635 bis c.c.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo

ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Il P.M. dovrà informare il presidente dell'ANAC sull'esercizio della azione penale per questo delitto.

"In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio, ancorché non predefiniti, né specificamente individuabili "ex post", ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 cod. pen. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio. (Cass. VI, sent. 8211 del 29-2-2016, rv. 266510).

"In tema di corruzione, la fattispecie di cui all'art. 319 cod. pen. (nel testo introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190), è in rapporto di specialità unilaterale per specificazione rispetto a quella prevista dall'art. 318 cod. pen., in quanto mentre questa punisce la generica condotta di vendita della funzione pubblica, la prima richiede, invece, un preciso atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto di illecito mercimonio." (Cass. VI, sent. 49226 del 26-11-2014)

319 ter: *corruzione in atti giudiziari;*

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Il P.M. dovrà informare il presidente dell'ANAC sull'esercizio della azione penale per questo delitto.

319 quater: *induzione indebita a dare o promettere utilità - L. 190/2012*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. (2)

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h), L. 27 maggio 2015, n. 69.

Il P.M. dovrà informare il presidente dell'ANAC sull'esercizio della azione penale per questo delitto.

*(Questo delitto si caratterizza per una **pressione relativa** del P.U. o dell'incaricato di P.S. ed un indebito vantaggio per il privato);*

"Il delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p., nel testo modificato dalla

[Torna a pag.](#)

[1](#)

L. n. 190/2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia esplicita o implicita, di un danno «contra ius» da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per se, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o con la promessa di una utilità indebita e **si distingue dal delitto di induzione indebita**, previsto dall'art. 319 quater c.p...., la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta di prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico". (Cass. S.U. 12228/2014, CED 258470)

"Sussiste continuità normativa... art. 317 c.p. ...la pur prevista punibilità...del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo... fermo restando, per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma" (Cass. S.U. 12228/2014, CED 258473)

"Il reato di **concussione** e quello di **induzione indebita** a dare o promettere utilità **si differenziano dalle fattispecie corruttive**, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'*extraneus*, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la *par condicio contractualis* ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti. (Cass. S.U. 12228/2014, CED 258474)

"Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319 quater cod. pen., si configura in forma tentata nel caso in cui l'evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato in termini di tentativo un'ipotesi in cui il soggetto passivo, prima ancora di promettere la prestazione richiestagli, aveva concretamente manifestato la volontà di resistere all'induzione, registrando i colloqui avuti con un intermediario del pubblico ufficiale e presentando denuncia ai Carabinieri). (Cass. VI, sent. 46071 del 20-11-2015, rv. 265351). Nello stesso senso, Cass. VI, sent. 6846 del 22-2-2016:

"Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319 quater cod. pen. non integra un reato bilaterale, in quanto le condotte del soggetto pubblico che induce e del privato indotto si perfezionano autonomamente ed in tempi diversi, sicché il reato si configura in forma tentata nel caso in cui l'evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente. (Nella specie, la Corte ha qualificato in termini di tentativo un'ipotesi in cui il soggetto passivo aveva sporto querela, in tal modo manifestando la volontà di resistere all'induzione)".

"Il reato di violenza sessuale commesso mediante abuso delle

<p>Torna a pag. 1</p>	<p>condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto può concorrere con il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, trattandosi di reati diversi sia nei beni giuridici tutelati, sia nella struttura delle condotte costitutive, poiché mentre l'abuso insito nella induzione indebita va riferito al soggetto agente, quello insito nel delitto di violenza sessuale va correlato alla vittima, ferma restando quale elemento comune una condotta induttiva di tipo approfittatrice tale da condizionare — seppure al di fuori di condotte violente, minacciose o costrittive — la volontà del soggetto passivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ravvisato il concorso di reati in una fattispecie di induzione di cittadina extracomunitaria a prestazioni sessuali, perpetrata da Carabiniere mediante abuso della situazione di "metus"⁸ determinatasi anche per effetto della prospettazione della possibilità di rilevare l'irregolare posizione della vittima sul territorio nazionale). (Cass. III, sent. 9442 del 8-3-2016)</p> <p>320: <i>corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;</i> <i>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.</i> <i>In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.</i> Il P.M. dovrà informare il presidente dell'ANAC sull'esercizio della azione penale per questo delitto.</p> <p>321: <i>pena per il corruttore</i> <i>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319bis, nell'articolo 319ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità</i></p> <p>322 bis: <i>peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.</i> <i>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono
---------------------------------------	---

⁸ Metus: timore, paura, intimidazione, minaccia

[Torna a pag.](#)
[1](#)

funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

*Le disposizioni degli articoli **319quater**, secondo comma, **321** e **322**, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Il P.M. dovrà informare il presidente dell'ANAC sull'esercizio della azione penale per questo delitto.

"Il giudice del processo per l'imputazione di corruzione di un funzionario di uno Stato estero deve procedere, anche d'ufficio, all'accertamento delle norme di diritto straniero utili al fine di stabilire se il funzionario corrotto svolga funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio discende dall'art. 14 L. 31 maggio 1995, n. 218, il quale, in tema di accertamento della legge straniera, pone un principio generale dell'ordinamento, rilevante anche nel procedimento penale in ogni caso in cui l'applicazione della legge penale nazionale presupponga l'accertamento di un dato normativo straniero)". **(Cass. n. 49532 del 23-12-2009 - rv. 245339).**

323: *abuso d'ufficio (P.U. e "incaricato", con vantaggi personali o per un prossimo congiunto e arreca un danno ingiusto);*

325: *utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio;*

326: *rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio;*

328: *rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione;*

329: *rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da militare o da un agente della forza pubblica.*

Sono reati comuni (in quanto chiunque può commetterli):

316 bis: *malversazione a danno dello Stato;*

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la

reclusione da sei mesi a quattro anni

"Ai fini della configurabilità del reato di malversazione previsto dall'art. 316 -"bis" cod. pen., la nozione di "opere" o "attività di pubblico interesse" a cui la norma fa riferimento deve essere intesa in senso ampio, con riguardo allo scopo perseguito dall'ente pubblico erogante, piuttosto che all'opera o all'attività di per sé considerata. Ne consegue che l'interesse pubblico dell'opera o dell'attività non è connesso alla natura oggettiva dell'una o dell'altra, ma piuttosto alla provenienza pubblica del finanziamento gratuito o agevolato e al vincolo di destinazione dello stesso, quale espressione delle scelte di politica economica e sociale dello Stato o di altro ente pubblico. (Fattispecie relativa alla vendita illecita di beni strumentali all'attività imprenditoriale, ottenuti a seguito dell'erogazione di contributi regionali)".

(Cass. VI, sent. 23778 del 15-6-2012 - rv. 253026).

Permane un contrasto sul rapporto tra 316 bis e 640 bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche):

1. "Il reato di cui all'art. **316bis cod. pen.** (malversazione in danno dello Stato) e quello di cui all'art. **640bis** stesso codice (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) ben possono concorrere fra loro, atteso che la prima delle due norme anzidette, avendo come scopo quello di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche (frodi attuate non destinando i fondi ottenuti alle finalità per le quali essi sono stati erogati), non postula che quelle prestazioni siano state ottenute con artifici o raggiri, mentre questi ultimi sono necessari ai fini della configurabilità dell'altro reato, consistente nel procurarsi con la frode prestazioni alle quali non si avrebbe diritto, ottenute le quali vi è soltanto l'eventualità che esse vengano destinate a scopi diversi, così realizzandosi anche la violazione dell'art. 316bis cod. pen." (Cass. n. 4663 del 7-11-98 - rv. 211494, conformi Cass. n. 4313/2004 e 43349/2011).
2. "Il reato di malversazione in danno dello Stato ha natura sussidiaria e residuale rispetto alla fattispecie dell'art. 640bis cod. pen. che sanziona la truffa aggravata per il conseguimento delle erogazioni pubbliche. (Cass. n. 39644 del 11-10-2004 - rv. 230365. Nello stesso senso Cass. n. 23063/2009).

316 ter: *indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;*

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

(le parole sottolineate sono state inserite dalla L. 3/2019).

2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione

[Torna a pag.](#)

[1](#)

non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Reato sussidiario in quanto si applica ai casi che non possono essere ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 640 bis c.p., per esempio quando le erogazioni pubbliche vengono fatte a richiesta, senza una preventiva istruttoria della domanda, soggette invece ad un controllo successivo, anche a campione. In tali casi non viene tratto in inganno (elemento questo che è richiesto per il configurarsi della truffa di cui all'art. 640 c.p.) chi esamina e decide dell'erogazione.

Sull'ambito di applicazione della norma si è verificato un contrasto giurisprudenziale risolto dalle S.U.:

1. Secondo un primo orientamento, "Non è configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter cod. pen.), né quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis cod. pen.), nella condotta dell'agente che renda dichiarazioni mendaci in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere l'erogazione dell'indennità da «reddito minimo di inserimento», in quanto si tratta di un tipo di contributo che rientra nell'ambito delle erogazioni pubbliche di natura assistenziale, che come tali non sono prese in considerazione dalle norme incriminatrici sopra citate, che si riferiscono esclusivamente ai casi di illecita o fraudolenta percezione di contributi pubblici di carattere economico-finanziario a sostegno dell'economia e delle attività produttive. (Cass. 26919 del 20-7-2005 rv. 231865. Conforme, Cass. n. 21112/2006)

2. "È configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.) nella condotta dell'agente che renda dichiarazioni mendaci in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere l'erogazione di indennità di natura assistenziale. (Nella specie, il trasferimento monetario integrativo del reddito, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 18 giugno 1998 n. 237, c.d. «reddito minimo di inserimento»).

(Cass. n. 34437 del 13-10-2006 - rv. 234873).

Per le S.U.: "Integra il reato di indebita percezione di erogazioni a carico dello Stato previsto dall'art. 316 ter, comma primo, cod. pen., e non quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 bis stesso codice, l'indebito conseguimento, nella misura superiore al limite minimo in esso indicato, del cosiddetto reddito minimo di inserimento previsto dal D.Lgs. 18 giugno 1998 n. 237.

(Nell'enunciare tale principio, la Corte ha ritenuto che nel reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. restano assorbiti solo i delitti di falso di cui agli artt. 483 e 489 cod. pen., ma non le altre falsità, eventualmente commesse al fine di ottenere l'erogazione, le quali, all'occorrenza, concorrono con il primo reato)". **(Cass. Sez. Un. sent. 16568 del 27-4-2007 - rv. 235962).**

322: *Istigazione alla corruzione;*

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad

un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

Il P.M. dovrà informare il presidente dell'ANAC sull'esercizio della azione penale per questo delitto.

"Ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 322, comma 2, cod. pen.), l'idoneità dell'offerta deve essere valutata con giudizio ex ante, sicché il reato può essere escluso solo se manchi l'idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore, non rilevando la tenuità della somma di denaro offerta, che, in ogni caso, non si connota dei caratteri della assoluta risibilità e la relativa indagine costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 322 cod. pen. nella condotta dell'imputato che aveva offerto a due agenti della Polizia di Stato la somma di **cinquantamila lire** affinché eliminassero un verbale di contravvenzione elevata a suo carico)".

(Cass. n. 28311 del 1-7-2003 - rv. 225758).

"Ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione, la serietà dell'offerta deve essere necessariamente correlata al tipo di controprestazione richiesta, alle condizioni dell'offerente e del pubblico ufficiale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si è verificato. (Fattispecie relativa ad una complessiva somma di **cinque euro** offerta a due agenti operanti al fine di impedire il sequestro amministrativo di un ciclomotore sprovvisto di documenti assicurativi, in cui la S.C. ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza, escludendo altresì il reato di oltraggio, in astratto configurabile, poiché il fatto era stato commesso anteriormente alla l. 15 luglio 2009, n. 94)".

(Cass. n. 3176 del 25-1-2012 - rv. 251577).

"L'offerta o la promessa di donativi di modesta entità integrano il delitto di istigazione alla corruzione solo qualora la condotta sia caratterizzata da un'adeguata serietà, da valutare alla stregua delle condizioni dell'offerente nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si colloca, e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non seria e potenzialmente corruttiva, e dunque inidonea a configurare il reato, l'offerta di **100 euro** fatta dall'imputato, visibilmente **ubriaco**, ad un agente di polizia che lo aveva fermato

[Torna a pag.](#)
[1](#)

alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza).

(Cass. VI, sent. 1935 del 19-1-2016 - rv. 266498)

"Ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione, la condotta si realizza anche in presenza di offerta o promessa di donativi di modesta entità, non essendo richiesto dalla norma che il denaro o l'altra utilità, offerta o promessa, costituisca retribuzione per il pubblico ufficiale e che sia proporzionale alla prestazione illecita richiesta. (Fattispecie relativa ad una somma di **trecento euro** offerta a due agenti al fine di impedire la redazione di un verbale di contestazione di aver circolato alla guida di un autocarro sottoposto a fermo amministrativo)". (Cass. n. 48205 del 13-12-2012 - rv. 254121).

"Ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione, la promessa di **un posto di consigliere di amministrazione** effettuata nei confronti di un consigliere comunale per condizionarne il voto rientra nella nozione di "**altra utilità**", trattandosi di un'offerta volta ad incidere illecitamente sulla libertà di coscienza del destinatario, indotto ad orientare la propria scelta discrezionale alla luce dei propri interessi personali piuttosto che di quelli della collettività.

(Cass. VI, sent. 8203 del 29-2-2016 - rv. 266185).

Per la distinzione tra istigazione alla corruzione, concussione ed induzione indebita a dare o promettere utilità:

"**La condotta di sollecitazione**, punita dal comma quarto dell'art. 322 cod. pen., **si distingue** sia **da quella di costrizione** (cui fa riferimento l'art. 317 cod. pen., nel testo modificato dall'art. 1, comma 75 legge n. 190 del 2012) che **da quella di induzione** (che caratterizza la nuova ipotesi delittuosa dell'art. 319quater cod. pen., introdotta dalla medesima l. n. 190) **in quanto** si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente senza esercitare pressioni o suggestioni che tendano a piegare ovvero a persuadere, sia pure allusivamente, il soggetto privato, alla cui libertà di scelta viene prospettato, **su basi paritarie**, un semplice scambio di favori, connotato dall'assenza sia di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta sia, soprattutto, di ogni ulteriore abuso della qualità o dei poteri. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente ravvisato la sussistenza del reato di cui al comma quarto dell'art. 322 cod. pen. con riferimento alla richiesta di danaro formulata tramite intermediario da un funzionario comunale ad un avvocato, la cui nomina era stata in precedenza caldeggiata dallo stesso funzionario al soggetto privato interessato ad una pratica cui l'agente era preposto quale responsabile del procedimento, e motivata anche con l'esigenza di percepire una retribuzione per la prestazione di una attività di supporto a quella svolta dal professionista in relazione all' "iter" amministrativo)".

(Cass. VI, sent. 23004 del 3-6-2014 - rv. 259951).

337 bis: *Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto.*

Questo reato è stato inserito per contrastare l'uso di motoscafi pericolosi da parte dei contrabbandieri.

	<p><u>Altri sono reati propri commessi da estranei alla P.A. ma qualificati:</u></p> <p>331: <i>Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (imprenditore in senso lato); "...quando manchi tale requisito soggettivo (titolarità di un'impresa esercente il suddetto servizio) non è configurabile il reato in questione, bensì quello meno grave previsto dall'art. 340 c.p."</i> (Cass. n. 5994/1996).</p> <p>"Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 331 cod.pen. è necessario che sia interrotto o turbato nel suo complesso il servizio pubblico o di pubblica necessità, restando esclusa dalla previsione normativa la condotta limitata a singole utenze che incida solo marginalmente sul volume dell'attività svolta e che non sia in grado di comprometterne in modo apprezzabile il funzionamento. (Fattispecie in tema di interruzione di un'utenza telefonica, comprese le chiamate verso i numeri di emergenza, a seguito di controversia sorta a seguito di mancato pagamento di una fattura)". (Cass. n. 37083 del 8-10-2007 - rv. 237446).</p> <p>334: <i>Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa</i> (reato proprio del custode)</p> <p>335: <i>Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.</i> (reato proprio del custode) Per gli artt. 334 e 335, si tratta del danneggiamento di beni sottoposti a custodia.</p>
<p>Capo II Dei delitti dei privati contro la P. A.</p>	<p style="text-align: center;">Artt. 336 - 356</p> <p>Non è possibile individuare un unico bene protetto data l'eterogeneità dei delitti rientranti in questo capo. Sono tutti reati comuni che offendono lo Stato o la P.A. ed in alcuni casi anche altri beni protetti.</p> <p>Il reato di oltraggio a P.U. di cui all'art. 341 è stato abolito dalla L. 205/99. Le espressioni offensive a lui rivolte potrebbero ricadere nel reato di ingiuria di cui all'art. 594 (depenalizzato nel 2016).</p> <p>Discussa è la plurioffensività del delitto di "abusivo esercizio di una professione" (art. 348): per recente giurisprudenza, oltre allo Stato, è soggetto passivo anche l'ordine professionale interessato.</p> <p>336: <i>violenza o minaccia a P.U.</i> <i>Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</i> <i>La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa</i> (art. 336, c. 1, per atto contrario ai doveri d'ufficio. c. 2, per atto d'ufficio). Reato a dolo specifico: c. 1, l'azione deve essere finalizzata ad ottenere un atto contrario ai doveri d'ufficio. Per la configurazione del delitto posto al c. 2 l'obiettivo deve riguardare un atto previsto tra i compiti dell'ufficio.</p> <p>337: <i>resistenza a P.U.</i> I reati di "violenza o minaccia a P.U. e resistenza a P.U., per</p>

giurisprudenza maggioritaria, possono concorrere.

338: *Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.*

Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.

Reato a dolo specifico: è, infatti, richiesto che l'azione sia diretta al fine di *impedire, anche solo parzialmente, o a turbarne, l'attività.*

Rilevante il concetto di "corpo" per l'esistenza del reato:

"...per «corpo» ...deve intendersi una autorità collegiale che eserciti una delle suddette funzioni...atti che siano riferibili al collegio e non ai singoli componenti che alla formazione di tale volontà concorrono."

(Cass. 2636/2000, CED 215777).

Fuori da questi casi in cui sono coinvolti organi collegiali, la violenza o la minaccia a più singoli appartenenti ad un organo ovvero ad organo monocratico (per esempio il Sindaco) integra il reato di cui all'art. 336 c.p., "violenza o minaccia a P.U." (a meno che attraverso i singoli l'azione sia diretta a condizionare l'attività del "corpo" di cui tali soggetti fanno parte):

"L'assunzione di un atteggiamento di prevaricazione nei confronti del sindaco mentre svolge le funzioni di presidenza del consiglio, realizzato attraverso l'aggressione fisica, anche se questa non si manifesti con il contatto fisico e le percosse, integra il reato di **violenza a pubblico ufficiale** e non quello di **oltraggio a corpo politico o amministrativo** e di **oltraggio a pubblico ufficiale**".

(Cass. n. 2675 del 2-3-98 - rv. 210358)

340: *Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.*

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge [331, 431, 432, 433] cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico [358] o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Permane un contrasto giurisprudenziale tra un orientamento che per la configurazione del reato ritiene sia sufficiente l'interruzione di una singola funzione o prestazione, in quanto la norma è diretta a tutelare il valore costituzionale del buon andamento dell'amministrazione e, quindi, una tesi riduttiva implica una tutela solo parziale di tale valore costituzionale (Vari pronunciamenti di **Cassazione** fra cui la n. 27919/2009. Fattispecie in cui **l'autista di un autobus** del servizio pubblico di trasporto aveva, per un breve ma significativo lasso temporale, aveva interrotto l'attività di conduzione del mezzo per rispondere alle provocazioni di un automobilista.

Per altro indirizzo giurisprudenziale, altrettanto rilevante per numero di sentenze, per la configurazione del reato occorre che l'interruzione o il turbamento si riferiscano al funzionamento dell'intero ufficio o del servizio e non una singola funzione. In questo senso **Cass. 36404/2014, CED 259901.**

"L'esercizio di diritti fondamentali, quale quelli di sciopero, riunione e manifestazione del pensiero, non può ritenersi legittimo quando trasmodi in lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti, non potendo in tal caso ritenersi applicabile la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. (Fattispecie riferita ai reati di **violenza privata ed interruzione di pubblico servizio** accertati a carico di uno studente che, nell'ambito di uno "sciopero", aveva impedito per alcune ore l'accesso alla scuola e lo svolgimento delle consuete attività didattiche ai docenti e ad altri studenti non manifestanti, con corrispondente lesione del diritto allo studio di questi ultimi)."

(Cass. V, sent. 7084 del 23-2-2016 rv. 266063).

Tra le sentenze che si rifanno a tale indirizzo, Cass. 22 gennaio 1965, Vasile, "**Costituisce reato usare violenza all'autista di una autocorriera** in modo da turbare la regolarità del servizio"

(in un caso di questo tipo, verosimilmente, concorrerà il reato di percosse o quello di lesioni, a seconda della violenza fisica, oppure di violenza privata, o altri reati di cui la violenza è o può essere elemento costitutivo).

346: millantato credito.

"Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 346, comma secondo cod. pen. è irrilevante che il pubblico ufficiale abbia o meno emesso il provvedimento per il quale l'agente ha promesso il suo interessamento, in quanto il millantato credito si consuma già nel momento in cui l'agente si fa promettere l'utilità con il pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, apprestando una tutela penale anticipata rispetto alle diverse ipotesi di reato previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen.. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non rilevasse, ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 346 cod. pen., la circostanza che il provvedimento di scarcerazione per comprare il quale l'agente, autista giudiziario, si era fatto consegnare una somma di danaro, millantando credito presso un giudice del Tribunale, in realtà fosse stato già emesso al momento della consegna del danaro)".

(Cass. n. 30150 del 12-9-2006 - rv. 235428).

Differenza con il traffico di influenze illecite:

"Per la sussistenza del delitto di millantato credito, di cui al comma secondo dell'art. 346 cod. pen. non è necessario — a differenza di quanto previsto per la nuova fattispecie di cui all'art. 346 bis cod. pen. — che il pubblico funzionario, avvicicabile dal millantatore, debba essere descritto come corrotto o pronto a rendersi partecipe di una corruzione passiva in senso proprio, essendo, invece, sufficiente anche che ne sia preannunciata la sua disponibilità remunerabile a svolgere interventi presso terzi, sia pubblici funzionari che privati. (Fattispecie in cui è stato ritenuto sussistente il delitto di cui al comma secondo dell'art. 346 cod. pen. nei confronti di persona che si era fatta dare una somma di danaro con il pretesto di doverla consegnare ad un ufficiale giudiziario perché si adoperasse, tramite sue conoscenze, per ottenere un'assunzione presso una società privata)".

(Cass. n. 17941 del 18-4-2013 - rv. 254729).

346 bis: traffico di influenze illecite.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Il P.M. dovrà informare il presidente dell'ANAC sull'esercizio della azione penale per questo delitto.

"Il delitto di traffico di influenze di cui all'art. 346 bis cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, della l. n. 190 del 2012, è una fattispecie che punisce un comportamento propedeutico alla commissione di una eventuale corruzione e non è, quindi, ipotizzabile quando sia già stato accertato un rapporto, partitario o alterato, fra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato".

(Cass. n. 11808 del 12-3-2013 - rv. 254442).

"Il delitto di traffico di influenze, di cui all'art. 346 bis cod. pen., (norma introdotta dall'art. 1, comma 75, della l. n. 190 del 2012) si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico".

(Cass. n. 29789 del 11-7-2013 - rv. 255618).

353: turbata libertà degli incanti.

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [c.p.c. 534, 576-581; c.p.p. 264] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale [357] o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Il P.M. dovrà informare il presidente dell'ANAC sull'esercizio della azione penale per questo delitto.

"Nel reato di turbata libertà degli incanti, la **condotta** di turbamento si verifica quando si altera il normale svolgimento della gara attraverso l'impiego di mezzi tassativamente previsti dalla norma incriminatrice. Tra tali mezzi, la «**collusione**» va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il «mezzo fraudolento» consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie prevista dall'art. 353 cod. pen. si qualifica come **reato di pericolo**. (Fattispecie nella quale è stata ravvisata la configurabilità del reato in questione in relazione alla condotta di partecipanti a una licitazione privata che avevano proceduto, coordinati da un terzo estraneo alla procedura, a predisporre le singole offerte in modo graduato e coordinato tra le stesse, così da influire in maniera decisiva sull'individuazione del soggetto aggiudicatario della gara e sulla determinazione del prezzo dell'appalto)".

(Cass. n. 8443 del 17-7-98 - rv. 212223).

"Nel reato di turbata libertà degli incanti, il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi attività ingannevole che, diversa dalle condotte tipiche descritte dalla norma incriminatrice, sia idonea ad alterare il regolare funzionamento della gara, anche attraverso anomalie procedurali, quali il ricorso a prestanomi o l'indicazione di informazioni scorrette ai partecipanti, e a pregiudicare l'effettività della libera concorrenza, la quale presuppone la possibilità per tutti gli interessati di determinarsi sulla base di un corretto quadro informativo". (Cass. n. 42770 del 13-10-2014 - rv. 260726).

"Nel reato di turbata libertà degli incanti, il "mezzo fraudolento" consiste in una attività ingannatoria idonea ad alterare il regolare funzionamento e pregiudicare la libera partecipazione alla gara. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso che la presentazione, ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ., di offerte in aumento del sesto successive alla aggiudicazione del bene, non seguite dal versamento della somma nel termine, con l'effetto di far prolungare la gara e l'intento di aggiudicarsi il bene messo all'asta, possa qualificarsi come "mezzo fraudolento", ove tale facoltà non ridondi in abuso)". (Cass. n. 8020 del 26-2-2016 - rv. 266332).

"Il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione in cui vi è una procedura di gara, anche informale e atipica, mediante la quale la P.A. proceda all'individuazione del contraente, a condizione, tuttavia, che l'avviso informale di gara o il bando, o comunque l'atto equipollente, pongano i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto e i criteri in base ai quali formulare le proprie offerte, sicché deve escludersi la esistenza di una gara allorché, a prescindere dalla legittimità del meccanismo adottato, sia prevista solo una comparazione di offerte che la P.A. è libera di valutare, in mancanza di precisi criteri di selezione".

(Cass. n. 8044 del 26-2-2016 - rv. 266118).

353 bis: *Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Il P.M. dovrà informare il presidente dell'ANAC sull'esercizio della azione penale per questo delitto.

Reato sussidiario che si realizza se il fatto tipico non costituisce reato più grave.

"Il reato di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 cod. pen. — a differenza della fattispecie prevista dall'art. 353 bis cod. pen. — non è configurabile, neanche nella forma del tentativo, prima che la procedura di gara abbia avuto inizio, ossia prima che il relativo bando sia stato pubblicato, dovendosi ritenere carente in tale situazione il presupposto oggettivo per la realizzazione delle condotte previste dalla norma incriminatrice".(Cass. n. 27719/2013 - rv. 255601).

"Il delitto di tentata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall'art. 353 bis, è reato di pericolo che si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine di condizionare le modalità di scelta del contraente, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo tale da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabili i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un sindaco di un comune che aveva concorso a predisporre la bozza di un bando di gara con un imprenditore interessato all'aggiudicazione ed aveva poi ordinato, senza successo, al funzionario competente di recepirne i contenuti negli atti amministrativi necessari)".

(Cass. n. 44896 del 7-11-2013 CED 257270)

356: *Frode nelle pubbliche forniture*

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

"Integra il delitto di frode in pubbliche forniture la condotta dolosa di colui che consegna cose in tutto od in parte difformi dalle caratteristiche convenute senza che occorra necessariamente la dazione di "aliud pro alio" in senso civilistico. (Fattispecie relativa alla fornitura per una mensa scolastica di un alimento per origine e preparazione diverso e meno pregiato di quello previsto nel capitolato di appalto)". (Cass. n. 27992 del 27-6-2014 - rv. 262538).

	<p>"Ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un "quid pluris" che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la consegna di "aliud pro alio" nelle forniture a numerosi comuni di apparecchi per la rilevazione automatica dell'infrazione al rosso semaforico, osservando che il mancato controllo della scheda preposta alla trasmissione del segnale alle telecamere di ripresa non fu dovuto a frode o ad errore, ma alla motivata convinzione dell'autorità amministrativa che l'accertamento tecnico sugli apparecchi in questione dovesse riguardare il solo dispositivo, con esclusione dei relativi accessori)". (Cass. n. 5317 del 11-2-2011 - rv. 249448).</p> <p>"Quando l'esecuzione di un contratto di pubbliche forniture è opera di un imprenditore è sufficiente a configurare l'elemento psicologico del reato previsto dall'art. 356 cod. pen. il dolo generico costituito dalla consapevolezza di effettuare una prestazione diversa per quantità e qualità da quella dovuta, a meno che vengano scoperti ed allegati ulteriori elementi che attribuiscono all'oggettivo inadempimento una valenza colposa. (Cass. n. 34952 del 26-8-2003 - rv. 226523).</p>
<p>Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti</p> <p>(torna a pag. 1)</p>	<p style="text-align: center;">Artt. 357 - 360</p> <p>357: <u><i>nozione di P.U.</i></u> <i>Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.</i> <i>Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.</i></p> <p>"Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi — nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo — la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell'art. 357 predetto.</p> <p>(In applicazione di tale principio la Corte, rilevato che l'attività previdenziale del «Fondo Pensioni» della banca Cariplo è sottoposta ad una disciplina di diritto pubblico — volta cioè a rendere possibile la concreta attuazione di interessi pubblici — e constatato che nel suo svolgimento non possono rinvenirsi né il concorso alla formazione o alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, né l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi, ha ritenuto sussistente la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al soggetto che ricopriva la carica di presidente del «Fondo» predetto)". (Sez. Un. sent. 10086 del 24-9-98 rv. 211190).</p>

"Anche il funzionario di fatto è da ritenere, ai sensi dell'art. 357 c.p., Pubblico Ufficiale e quindi di essere soggetto attivo del reato di peculato e degli altri affini di cui agli artt. 314 ss. c.p."

(Cass. 27.06.1958, Messori, e varie altre tra cui Cass. n. 28125/2010)

"E' P.U. il controllore di pubblici servizi di trasporto, nell'atto di richiedere il biglietto ai passeggeri o di verificarne la validità".

(Cass. n. 5678/75, in senso conforme, Cass. n. 4973/79).

"È P.U. il conducente di un autobus in servizio urbano, privo di biglietto, in quanto questi non ha solo il compito di guidare l'autobus, ma anche quello di rappresentare l'azienda a bordo di esso, per cui ha l'obbligo di pretendere dai viaggiatori muniti di tessera di abbonamento, che salgono dalla parte anteriore del veicolo, di esibire la tessera, così come non può consentire che un viaggiatore viaggi abusivamente." (Cass. n. 12457/1985)

"Ai fini della configurazione del reato di peculato, i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, allorquando la ragione d'essere della società medesima risieda nel generale perseguimento di finalità connesse a servizi di interesse pubblico, a nulla rilevando che dette finalità siano realizzate con meri strumenti privatistici. (Fattispecie nella quale la Corte ha riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio al presidente di una società per azioni, operante secondo le regole privatistiche ma partecipata interamente da un comune, avente ad oggetto la gestione di servizi di manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano). — Cass. VI, sent. 1327 del 14-1-2016 (ud. 7-7-2015) rv. 266265.

"Non integra il delitto di peculato l'azione appropriativa della guardia giurata compiuta senza correlazione alle attività di custodia e vigilanza, in quanto tale soggetto non riveste la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico quando pone in essere condotte al di fuori delle proprie attribuzioni istituzionali. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come appropriazione indebita aggravata, ai sensi dell'art. 61, n. 11 cod. pen., l'appropriazione da parte di una guardia campestre di benzina spillata dall'autoveicolo di servizio)".

(Cass. VI, sent. 34869 del 12-8-2015 - rv. 264333).

"Ai fini della configurazione del reato di peculato, i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati **pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio**, allorquando la ragione d'essere della società medesima risieda nel generale perseguimento di finalità connesse a servizi di interesse pubblico, a nulla rilevando che dette finalità siano realizzate con meri strumenti privatistici. (Fattispecie nella quale la Corte ha riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio al presidente di una società per azioni, operante secondo le regole privatistiche ma partecipata interamente da un comune, avente ad oggetto la gestione di servizi di manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano)".

(Cass. VI, sent. 1327 del 14-1-2016 - rv. 266265).

"In senso contrario si è affermato che va esclusa relativamente agli amministratori delle società per azioni a partecipazione pubblica, la

configurabilità dei reati propri del P.U. o dell'incaricato di un P.S., precisando che nel sistema delle PP.SS. deve essere attribuita natura privatistica al rapporto intercorrente tra gli enti pubblici di gestione e le società per azioni di cui tali enti si avvalgano per la realizzazione completa dei relativi fini (nella specie è stato affermato il carattere privatistico dei rapporti intercorrenti tra l'Ente Minerario Siciliano (Ems) quale ente pubblico di gestione e l'emsams e l'Italkali, appartenenti le ultime due, ai sensi dell'art. 25 l. reg. sic. 22 dicembre 1973, n. 50, alla categoria delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, delle quali l'Ems si è avvalso per il perseguimento dei propri fini istituzionali)". **(Cass. n. 1472/1986)**

358: *nozione di persona incaricata di pubblico servizio*

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

(si tratta di una **pubblica funzione senza i poteri autoritativi o certificativi del P.U.**)

"Il direttore generale di una fondazione, cui la legge regionale istitutiva ha attribuito compiti di valorizzazione del patrimonio culturale della Sicilia e di conservazione e ordinamento dell'archivio storico dell'autonomia e dell'attività dell'Assemblea Parlamentare Regionale, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, attesa la natura pubblica delle funzioni e dei servizi affidati alla fondazione". (Fattispecie in tema di peculato). **(Cass. n. 4126 del 1-2-2016 - rv. 266309). (Caso Fondazione Federico II, on. Alberto Acierno)**

Al conducente di un mezzo di pubblico trasporto deve attribuirsi la qualifica di persona incaricata di un pubblico servizio, perché svolge un'attività non soltanto di natura materiale, in quanto egli non si limita alla semplice guida del mezzo, ma, contribuendo allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, ha anche il generico compito di far rispettare la normativa che disciplina il rapporto tra l'azienda concessionaria del servizio e gli utenti, anche nel caso in cui non gli sia affidata la vendita di biglietti. (Da queste premesse, la Corte ha annullato la sentenza di merito che, pur avendo condannato l'imputato, accusato di aver tentato di appropriarsi del carburante dell'autobus con cui doveva iniziare il servizio di trasporto, aveva qualificato il fatto, non come tentativo di peculato come originariamente contestato, bensì come tentata appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'articolo 61, numero 11, cod. pen.). In senso conforme, Sez. VI, 25 ottobre 2000, n. 12551, non massimata. (Annulla in parte con rinvio, App. Palermo, 22 giugno 2004) **Cass. pen. Sez. VI Ord., 20/03/2006, n. 14625 (rv. 234033)**

"La partecipazione dell'addetto alla biglietteria di Trenitalia alla conclusione, di fatto meccanizzata, di contratti di trasporto del tutto standardizzati e all'incasso dei corrispettivi, anch'essi predefiniti nel loro ammontare, è connotata da assoluta serialità e dall'assenza di qualsiasi discrezionalità o impegno ideativo

rispetto alle analoghe funzioni assicurate da apparecchi automatici di vendita. Il bigliettaio, quindi, non può essere qualificato come incaricato di pubblico servizio, donde il reato da contestarsi non potrà essere il peculato ma l'appropriazione indebita" (n.d.a.: art. 646 c.p., reclusione fino a 3 anni e multa fino a € 1.032). **Corte di Cassazione, sentenza 9 ottobre 2018, n. 45465.**

"All'autista giudiziario non può essere riconosciuto il requisito di incaricato di pubblico servizio, secondo la formulazione dell'art. 358 cod. pen., dettata dalla legge 26 aprile 1990 n. 86, che esclude tale qualifica per le attività caratterizzate dallo svolgimento di semplici mansioni d'ordine e dalla prestazione di opera meramente materiale. Ne consegue che non è configurabile il delitto di peculato, ma quello di appropriazione indebita, aggravato dal rapporto di prestazione d'opera (art. 646, 61 n. 11 cod. pen.), nella condotta dell'autista che abbia utilizzato i buoni per l'acquisto di benzina per fini diversi da quelli di ufficio". — **Cass. Sez. 6 sent. 43704 del 5-12-2001, rv. 221122.**

"Il dipendente di Poste Italiane S.p.A. che svolga attività di tipo bancario (cosiddetto "bancoposta") non riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio; con la conseguenza che l'appropriazione di somme dei risparmiatori commessa con abuso del ruolo integra il reato di appropriazione indebita e non quello di peculato. (In motivazione, la Corte ha osservato che la natura privatistica dell'attività di raccolta del risparmio non è esclusa per il fatto che Poste S.p.A. operi per conto della Cassa Depositi e Prestiti, essendo quest'ultima equiparabile ad un comune azionista che non interviene personalmente nei rapporti con la clientela, regolati esclusivamente dal diritto civile)".

(Cass. VI, sent. 10124 del 10-3-2015 - rv. 262746).

"Ai fini della configurazione del reato di peculato, i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, allorché la ragione d'essere della società medesima risieda nel generale perseguimento di finalità connesse a servizi di interesse pubblico, a nulla rilevando che dette finalità siano realizzate con meri strumenti privatistici. (Fattispecie nella quale la Corte ha riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio al presidente di una società per azioni, operante secondo le regole privatistiche ma partecipata interamente da un comune, avente ad oggetto la gestione di servizi di manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano).

(Cass. n. 1327 del 14-1-2016 - rv. 266265).

"Il direttore di un telegiornale della R.A.I. riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio in considerazione della connotazione pubblicistica dell'attività di informazione radio-televisiva, essendo irrilevante la natura privata di tale società". **(Cass. n. 6405 del 17-2-2016 - rv. 265830).**

"Riveste qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente di una società di diritto privato ad intera partecipazione pubblica, che operi per il soddisfacimento di finalità tipicamente pubbliche (Nella specie, la S.C. ha ritenuto configurabile il reato di peculato nella condotta di

impossessamento di materiali di consumo in dotazione della società incaricata della raccolta dei rifiuti solidi urbani, posta in essere da operaio addetto a tale servizio in concorso con il responsabile della struttura)". (Cass. n. 49286 del 14-12-2015 - rv. 265702).

359: persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione .

"In tema di opere soggette a presentazione di denuncia di inizio attività (DIA), assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità e risponde, quindi, del reato di falsità ideologica in certificati, il progettista che, nella relazione iniziale di accompagnamento di cui all'art. 23, comma primo, del d.P.R. n. 380 del 2001, renda false attestazioni, sempre che le stesse riguardino lo stato dei luoghi e la conformità delle opere realizzande agli strumenti urbanistici e non anche la mera intenzione del committente o la futura eventuale difformità di quest'ultima rispetto a quanto poi in concreto realizzato". (Cass. n. 27699 del 16-7-2010 - rv. 247927).

S.U. "Ai fini della legge penale, l'attività di assicurazione del rischio di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti rientra tra i servizi di pubblica necessità, in quanto la sua qualificazione in tal senso ad opera della legge 24 dicembre 1969 n. 990, che prevede come obbligatoria la stipulazione dei relativi contratti sia per gli utenti sia per le imprese di assicurazione autorizzate, soddisfa a fortiori il requisito, richiesto dall'art. 359 n. 2 cod. pen., del provvedimento amministrativo di dichiarazione di pubblica necessità del servizio". (Cass. Sez. Un. n. 18056 del 11-5-2002 - rv. 221405).

360: cessazione della qualità di Pubblico Ufficiale

Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale , o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude la esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.

La cessazione di una delle tre qualità "non esclude l'esistenza del reato né l'aggravante se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.

"In tema di reati contro la P.A., la tutela penale apprestata dall'ordinamento in relazione alla qualità di pubblico ufficiale (o d'incaricato di pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica necessità) è disposta nel pubblico interesse, il quale può essere leso o posto in pericolo non solo durante il tempo in cui il pubblico ufficiale esercita le sue mansioni, ma anche dopo, quando il soggetto investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica, sempre che il reato dallo stesso commesso si riconnetta all'ufficio già prestato. (Fattispecie relativa a concussione commessa da un ex dirigente di una ASL che,

per le sue relazioni, era in condizione di continuare ad incidere indebitamente sui procedimenti amministrativi di pertinenza dell'ente presso il quale aveva prestato servizio)".
 (Cass. n. 39010 del 20-9-2013 - rv. 256596).

Codice penale - Libro II - Titolo III

I delitti contro l'amministrazione della giustizia

Artt. 361 - 401 (dal 394 al 401, norme sui duelli, abrogate) - Titolo diviso in 3 capi

Note comuni ai tre capi.

Si tratta sempre di reati di pericolo. E' sufficiente che il bene protetto sia esposto a pericolo mentre non occorre accertare un suo effettivo pregiudizio, per es.: nella simulazione del reato è sufficiente che il fatto sia potenzialmente idoneo ad attivare le indagini, anche se queste non sono realmente iniziate.

Il bene protetto è il corretto esercizio dell'azione giudiziaria che si esprime:

- nei delitti del capo I, (*Dei delitti contro l'attività giudiziaria*) con la protezione del corretto dispiegarsi del procedimento e del processo;
- nei delitti del capo II, (*Dei delitti contro l'autorità delle cose giudicate*) con la corretta e puntuale esecuzione dei provvedimenti giudiziari;
- nei delitti del capo III, (*Della tutela arbitraria delle ragioni private*) con la protezione dell'interesse dello Stato a mantenere il monopolio della giustizia.

Artt. 361 - 384 bis

Alcuni delitti del capo I:

- 361 e 362:** *Omessa denuncia di reato del P.U. e incaricato P.S.;*
367: *simulazione di reato - 368 e 369:* *calunnia e autocalunnia;*
371: *falso giuramento della parte* (deferito e riferito, nel processo civile);
371 bis e ter: *false informazioni al PM, al procuratore della Corte Internazionale; al difensore;*
372: *falsa testimonianza - 376:* *ritrattazione (non punibilità, se... per tempo)*
377: *intralcio alla giustizia* (precedente rubrica: "subornazione");
378 e 379: *favoreggiamento personale e reale;*
380 e 381: *patrocinio o consulenza infedele e altre infedeltà...;*
382: *millantato credito del patrocinatore*
384: *casi di non punibilità (...per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore).*

Capo I
 Dei delitti
 contro
 l'attività
 giudiziaria

<p>Capo II Dei delitti contro l'autorità delle cose giudicate</p>	<p style="text-align: center;">Artt. 385 - 391 bis</p> <p><u>Alcuni delitti del capo II:</u> 385: <i>evasione</i>; 386: <i>procurata evasione</i>; 387: <i>colpa del custode</i>; 388: <i>mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice</i> (al c. 2, <u>si veda interpretazione del termine "elude"</u> data da S.U. penali 36692/2007 - è reato solo se l'ordine non può essere eseguito senza la cooperazione del reo, non è reato quando l'ordine può essere eseguito dall'ufficiale giudiziario anche senza la cooperazione del destinatario del provvedimento.</p> <p>388 bis: <i>violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo</i></p>
<p>Capo III Della tutela arbitraria delle ragioni private</p>	<p style="text-align: center;">Art. 392 - 393 bis (abrogati dal 394 al 401)</p> <p><u>Alcuni delitti del capo III:</u> 392 e 393: <i>esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e (393) ...alle persone. E' necessario che il diritto sia astrattamente azionabile in giudizio (a prescindere dal possibile esito), diversamente si configurano altri reati (estorsione, violenza privata, danneggiamento - quello semplice è stato depenalizzato - ecc.)</i></p> <p>393 bis: causa di non punibilità. ("Non si applicano gli artt. 336/7/8, 339, 341 bis, 342 e 343 quando il P.U. o l'incaricato di Pubblico Servizio o il Pubblico Impiegato vi abbia dato causa eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni"- sono norme contenute nel precedente titolo II)</p> <p>394 - 401, norme sui duelli, abrogate dalla L. 205/1999</p>

<p>Codice penale - Libro II - Titolo IV</p> <p>Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti <i>(fino alla L. 85/2006: "Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi")</i></p> <p>Artt. 402 - 413 - Titolo diviso in 2 capi</p> <p>Capo I - Dei delitti contro le confessioni religiose (rubrica così sostituita dalla L. 85/2006) Capo II - Dei delitti contro la pietà dei defunti</p>	
---	--

<p>Capo I Dei delitti contro le confessioni religiose (rubrica così sostituita dalla L. 85/2006)</p>	<p>Originariamente il codice Rocco dava una tutela "più forte" alla "<i>religione dello Stato</i>", cioè quella cattolica. Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale e, dopo le modifiche al concordato del 18 febbraio 1984, per effetto di questo, e di ulteriori modifiche delle norme di legge (in ultimo la L. 85/2006, del 24 febbraio, che afferma il principio di laicità dello Stato) si è giunti alla piena equidistanza ed imparzialità dello Stato rispetto a tutte le confessioni religiose.</p> <p>Da ricordare le sentenze del 2009 e 2011 CEDU sull'esposizione del crocifisso (caso Soile Tuulikki Lautsi, signora italiana di origini finlandesi)</p> <p>Bene protetto dai novellati delitti previsti in questo titolo è la "<i>personalità individuale dei fedeli e dei ministri di tutte le confessioni religiose, lesa da condotte irrispettose del loro intimo sentimento.</i>"</p> <p style="text-align: center;">Le norme del codice:</p> <p>402: vilipendio della religione dello Stato (incostituzionale dal 2000)</p> <p>403: offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone (sostituito dalla L. 85/2006)</p> <p>404: offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose (sostituito dalla L. 85/2006)</p> <p>405: turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa (modificato dalla L. 85/2006)</p> <p>406: delitti contro i culti ammessi dallo Stato (abrogato da L.85/2006).</p>
<p>Capo II Dei delitti contro la pietà dei defunti</p>	<p style="text-align: center;">Artt. 407 - 413</p> <p>Per quanto controversa in dottrina, è opinione prevalente che il bene protetto sia la "<i>pietà dei defunti</i>". Non è considerata proiezione del sentimento religioso, ma quale sentimento umano che, indipendentemente dalla credenza religiosa, continua da sempre ad accompagnare i morti.</p> <p style="text-align: center;">La rubrica dei 7 articoli del capo II:</p> <p>407: <i>violazione di sepolcro</i></p> <p>408: <i>vilipendio delle tombe</i> (anche di sepolcri, urne, ornamenti e oggetti)</p> <p>409: <i>turbamento di un funerale o servizio funebre</i></p> <p>410: <i>vilipendio di cadavere</i> (anche delle ceneri, o deturpare, mutilare, ecc.)</p> <p>411: <i>distruzione, soppressione, o sottrazione di cadavere</i> (o parte di esso)</p> <p>412: <i>occultamento di cadavere</i> (o parte di esso o nascondere le ceneri)</p> <p>413: <i>uso illegittimo di cadavere</i> (dissezionare o usare, anche se per fini scientifici o didattici, nei casi non consentiti).</p>

Codice penale - Libro II - Titolo V

Dei delitti contro l'ordine pubblico

Artt. 414 - 421

Bene protetto: l'ordine pubblico

Discusso è ciò che deve intendersi per "ordine pubblico". La dottrina contrappone "ordine pubblico in senso materiale" ed "ordine pubblico ideale". Con il primo si intende "una condizione di pacifica convivenza immune da disordine e violenza" mentre con ordine pubblico ideale si intende l'"insieme di principi e valori immanenti all'ordinamento giuridico".

La Corte Costituzionale oscilla tra le due nozioni ed inoltre inserisce il concetto di **ordine pubblico costituzionale** che ricomprienderebbe "l'insieme dei principi fondamentali che riassumono l'ordine legale di una convivenza sociale ispirata ai principi costituzionali".

Le norme di questo titolo prevengono quel disordine materiale che minaccia la pace e la sicurezza fisica delle persone.

Parte della dottrina ritiene che i delitti del titolo V stanno "a cavallo tra prevenzione e repressione": quasi tutti (tranne quelli di pubblica intimidazione, artt. 419 - 421), implicano il pericolo di commissione di futuri reati.

Si tratta di **reati di pericolo**. Alcuni, in base alla giurisprudenza più recente, sono **reati di pericolo concreto** (si tratta dei delitti di istigazione): è necessario che il comportamento sia idoneo in concreto a provocare la commissione di delitti (artt. 414, 414 bis, 415).

Pur non essendo diviso in capi, i delitti del titolo V si possono suddividere in

tre categorie:

1. delitti di istigazione e apologia (artt. 414 - 415). Norme speciali rispetto all'art. 115

414: istigazione a delinquere. "Chiunque pubblicamente"

414 bis: istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia. "Chiunque pubblicamente"

415: istigazione a disobbedire alle leggi. "Chiunque pubblicamente"

2. delitti associativi contro l'ordine pubblico (artt. 416 - 418)

416: associazione per delinquere. E' possibile il concorso con i reati-fine realizzati.

Il nuovo 7° comma introdotto nel 2012 disciplina una speciale fattispecie: associazione è diretta a commettere i reati sessuali a danno di minori di cui agli artt. 600 bis, ter, quater, quater 1, quinquies, 609 bis (se la "Violenza sessuale" è in danno di minore di 18 anni), quater, quinquies, octies e undecies.

416 bis: associazioni di tipo mafioso anche straniere. Complessa la vicenda del

"concorso esterno". E' prevista la confisca obbligatoria delle cose pertinenti al reato.

Il reato **concorre** materialmente **con l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti** (art. 74 d.P.R. 309/90).

416 ter: scambio elettorale politico - mafioso - 417: misura di sicurezza

418: assistenza agli associati (fuori dal concorso e dal favoreggiamento. Non è punibile il prossimo congiunto del reo)

419: devastazione e saccheggio ("fuori dai casi preveduti, nel titolo I, all'art. 285" "devastazione, saccheggio, strage")

3. delitti di pubblica intimidazione (artt. 419 - 421)

420: attentato a impianti di pubblica utilità (fuori dai casi di cui agli artt. 432 e 433, relativi ai trasporti, energia elettrica, gas e pubbliche comunicazioni)

421: pubblica intimidazione.

Codice penale - Libro II - Titolo VI

I delitti contro l'incolumità pubblica

Artt. 422 - 452 - Titolo diviso in 3 capi

Bene protetto è l'incolumità pubblica (nel senso di pericolo per la vita, per l'integrità fisica e per la salute di un numero indeterminato di persone).

Si tratta di **reati di pericolo**. Alcuni di **pericolo astratto (o presunto)**, ed altri di **pericolo concreto**.

Per quelli di **pericolo astratto** come per es.: disastro ferroviario o epidemia, il legislatore ha ritenuto che la condotta è di per se pericolosa e va sanzionata escludendosi la prova contraria.

Per i reati di **pericolo concreto**, per es.: incendio della cosa propria, strage, o somministrazione di medicinali guasti, il giudice deve accertare, caso per caso, la reale idoneità della condotta a creare un pericolo per la pubblica incolumità.

Si tratta di reati comuni, tranne il c. 2 dell'art. 423, **reato proprio**, rubricato "incendio", in quanto, essendo il c. 2 relativo alla cosa propria, soggetto attivo può essere solo il proprietario

<p>Capo I Dei delitti di comune pericolo mediante violenza</p>	<p style="text-align: center;">Artt. 422 - 437</p> <p>422: strage (fuori dai casi di cui all'art. 285, "devastazione, saccheggio, strage", per porre in pericolo la sicurezza dello Stato), "al fine di uccidere";</p> <p>423, 423 bis e 424: incendio, incendio boschivo, danneggiamento seguito da incendio</p> <p>426 - 436: notevole frammentazione di delitti dolosamente causati da disastro (inondazione, frana, naufragio, disastro aviatorio, disastro ferroviario, ecc.) che spesso non hanno riscontri giurisprudenziali. <u>All'art. 434 "crollo di costruzioni o altro disastro doloso", la norma che in passato era utilizzata forzatamente a tutela dei disastri ambientali (vedi titolo VI bis)</u></p> <p>437: rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. <u>Reato plurioffensivo e di mera condotta che tutela la pubblica incolumità e la salute del singolo lavoratore (con aggravante indipendente, se ne deriva un disastro o un infortunio: pena da 3 a 10 anni contro quella "base" da 6 mesi a 5 anni).</u></p>
<p>Capo II Dei delitti di comune pericolo mediante frode</p>	<p style="text-align: center;">Artt. 438 - 448</p> <p>Non tutte le fattispecie di questo capo si realizzano con attività fraudolenta. Si tratta sempre di delitti contro la salute pubblica</p> <p><u>Alcuni tra i principali delitti di pericolo presunto (o astratto):</u></p> <p>438: epidemia;</p> <p>439: avvelenamento di acque o di sostanze alimentari;</p> <p>Inoltre, gli artt. 440 - 445 puniscono l'adulterazione, la contraffazione e il commercio di sostanze alimentari o di medicinali a danno della salute pubblica.</p>

<p>Capo III Dei delitti colposi di comune pericolo</p>	<p style="text-align: center;">Artt. 449 - 452</p> <p>Sono puniti anche a titolo doloso i seguenti reati: incendio (423), i disastri (426 - 437), l'adulterazione, la contraffazione e il commercio di sostanze alimentari o di medicinali a danno della salute pubblica (440 - 445)</p> <p>L'art. 451: omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro differisce dall'art. 437 per l'elemento soggettivo.</p>
---	--

Codice penale - Libro II - Titolo VI bis

I delitti contro l'ambiente

Artt. 452 bis - 452 terdecies

Si tratta di norme introdotte nel codice penale a seguito della legge **22 maggio 2015 n. 68**, che, come si legge nella relazione di accompagnamento al d.d.l. n. 1345, mira a “superare la pluralità di normative disorganiche sparse in diversi testi di legge che rendono estremamente difficoltosa la percezione di esse sia da parte del cittadino che da parte dell’interprete” e, al contempo, ad adeguarsi al “continuo, inarrestabile, sovraffollamento di direttive” di provenienza U.E.

La nuova normativa si prefigge il superamento della tradizionale utilizzazione di figure contravvenzionali, in favore dello strumento maggiormente repressivo del delitto che esprime il maggiore disvalore di tali violazioni e, conseguentemente, cerca di evitare che entrino in funzione quei meccanismi prescrizionali frequenti nelle contravvenzioni.

Tutto questo ha comportato necessariamente la mutazione della struttura delle fattispecie da reato di pericolo astratto, spesso utilizzato nelle fattispecie contravvenzionali – su cui la nuova legge non interviene – a quello di **pericolo concreto**, fino all’introduzione di **forme di reato di danno**, previsto in specifiche circostanze aggravanti, seguendo il paradigma del **reato aggravato dall’evento**.

I termini di prescrizione (calcolati in applicazione dell'art. 157 c.p.) sono raddoppiati

Principali reati:

452 bis: inquinamento ambientale. Si tratta di "compromissione o deterioramento significativi e misurabili", parametri generici che lasciano ampi margini discrezionali al giudice;

452 ter: morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale. la norma è applicabile se l'evento dannoso è conseguenza non voluta (neppure a titolo di dolo eventuale).

452 quater: disastro ambientale (sussidiario ai disastri di cui all'art. 434 "crollo di costruzioni o altro disastro doloso", norma che in passato era utilizzata forzatamente in tali casi). Si caratterizza per la notevole gravità e/o irreversibilità del danno all'ecosistema. Sanzione da 5 a 15anni;

452 quinquies: sanziona le due ipotesi di cui al 452 bis e quater, se colpose;

452 sexies: traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;

452 terdecies: omessa bonifica.

Nel nuovo titolo VI bis del c.p. sono previste inoltre:

- una forma di ravvedimento operoso (art. **452 decies**) per coloro che collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio, ai quali è garantita una attenuazione delle sanzioni previste;
- l’obbligo per il condannato al recupero e - ove possibile - al ripristino dello stato dei luoghi (art. **452 duodecies**);
- una specifica ipotesi di confisca obbligatoria (art. **452 undecies**);
- specifiche circostanze aggravanti (**452 octies**, relativa ai reati associativi, e **novies**, di carattere comune, applicabile quando un fatto previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti nel titolo);

Le pene previste per l'**associazione per delinquere (416)** e per l'**associazione di tipo mafioso (416 bis)** **sono aumentate** se il vincolo associativo è finalizzato al compimento di delitti contro l'ambiente (art. **452- octies**);

Codice penale - Libro II - Titolo VII

Dei delitti contro la fede pubblica

Artt. 453 - 498 Titolo diviso in 4 capi

Per la giurisprudenza, i delitti contro la fede pubblica sono sempre plurioffensivi.

Oltre **all'interesse pubblico alla genuinità materiale ed alla veridicità ideologica, offendono sempre l'interesse del privato sul quale l'atto incide** concretamente. In questo senso si sono espresse le S.U., risolvendo un contrasto, nel 2007. Ciò vale sia per quelli procedibili a querela ma anche per quelli per i quali si procede d'ufficio.

Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere **penalmente irrilevanti i c.d. falso grossolano, il falso inutile**. Quindi il riferimento al bene giuridico tutelato deve essere integrato dal **principio generale di offensività di cui al c. 2 dell'art. 49 c.p.** Discussa è la rilevanza penale del falso innocuo (es.: procura a vendere falsa ma l'apparente rappresentato esprime tale volontà successivamente e ratifica l'operato). Contrasto tra dottrina e giurisprudenza sulla rilevanza penale del c.d. falso consentito, per es. firma apocrifa apposta con il consenso dell'avente diritto. Per la giurisprudenza è inapplicabile il consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.) in quanto si tratta di un bene collettivo indisponibile per il privato. **Alcuni reati sono stati depenalizzati con d.lgs. n. 7/2016**

Capo I - Della falsità in monete in carte di pubblico credito e in valori di bollo

Capo II - Falsità in sigilli o strumenti o segni di identificazione, certificazione o riconoscim.

Capo III - Della falsità in atti (depenalizzati i falsi in atti privati, d.lgs. 7/2015)

Capo IV - Della falsità personale

Capo I Della falsità in monete in carte di pubblico credito e in valori di bollo	Artt. 453 - 466 Questi reati hanno in comune l'oggetto materiale -documenti, segni o simboliche attribuiscono un diritto di credito nei confronti dello Stato o di Enti pubblici ovvero pubbliche imprese di trasporto (per es.: biglietti ferroviari quando le FF.SS. erano pubbliche). E' reato, art. 457, anche la <i>spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</i>
Capo II Falsità in sigilli o strumenti o segni di identificazione, certificazione o riconoscimento	Artt. 467 - 475 Reati genericamente indicati come "falsità in contrassegni". L'oggetto materiale della contraffazione è un contrassegno lasciato dalla pubblica autorità su di un documento o il simbolo attestante la provenienza o la genuinità o la qualità dell'opera dell'ingegno o di prodotti industriali.
Capo III Della falsità in atti	Artt. 476 - 493 bis L'oggetto materiale comune a questi reati è il documento che può essere costituito dall'atto pubblico o dalla scrittura privata. La nozione di atto pubblico è più ampia che nel diritto privato: è atto pubblico qualsiasi documento proveniente da un soggetto pubblico (compresi i c.d. atti interni alla P.A.). Si distingue tra falsità ideologica che si ha quando è attestato o dichiarato ciò che non corrisponde alla realtà, e falsità materiale che si ha quando vi è difformità tra l'autore apparente e quello reale (firma apocrifa, alterazioni da cancellature, aggiunte ed altre manomissioni) Si distingue tra reati propri del P.U. o dell'incaricato di P.S. , pure previsti in questo capo (es.: 487 "falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico"), e che sono reati propri e falsità commesse dal privato che sono reati comuni . <u>Sono stati depenalizzati, d.lgs.7/2016</u> (sanzione tra € 200 e 12.000): - Falsità in scrittura privata (art. 485) - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486)

	<ul style="list-style-type: none"> - Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall'articolo 486. Atto privato (art. 488) - Uso di atto falso. Atto privato (art. 489, 2° comma) - Soppressione, distruzione e occultam. di scritt. priv. vere (art. 490)
<p>(Segue titolo VII)</p> <p>Capo IV Della falsità personale</p>	<p style="text-align: center;">Artt. 494 - 498</p> <p>La lesione della fede pubblica è commessa con l'alterazione dei c.d. "segni personali" (doc. di identità, titoli professionali o di studio, ecc.). Si distingue a seconda che la condotta consista in induzione all'errore (art. 494; per es.: sostituendosi ad altra persona, o modificando i contrassegni di identità, ecc.) ovvero in falsa attestazione al P.U. o in un atto pubblico (art. 495) oppure in una falsa dichiarazione (art. 496) o nell'uso fraudolento di un certificato penale (art. 497). Inoltre, nel 2008, sono stati inseriti o sostituiti gli artt.: 495 bis: <i>falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri;</i> 495 ter: <i>fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali;</i> 496: <i>false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri.</i></p>

Codice penale - Libro II - Titolo VIII

I delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio

Artt. 499 - 518 - Titolo diviso in 3 capi

Note comuni ai tre capi.

Alcune norme tutelano gli interessi economici del Paese (ciò ha comportato una pratica disapplicazione di queste norme per il "**gigantismo**" della fattispecie). Altre prestano maggiore

<p>attenzione agli interessi individuali (es.: 513, turbata libertà dell'industria e del commercio; 516, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; 517, vendita di prodotti industriali con segni mendaci) e si collocano a un livello intermedio tra l'interesse generale e quello particolare dei singoli.</p> <p>Capo I - Dei delitti contro l'economia pubblica Capo II - Dei delitti contro l'industria e il commercio Capo III - Disp. comuni ai capi precedenti (pubblicazione sentenza x aggio e frodi)</p>	
<p>Capo I Dei delitti contro l'economia pubblica</p>	<p>Artt. 499 - 512</p> <p>Alcuni articoli relativi a sciopero, serrata e boicottaggio (502, 503, 504, 505, 506, 507) sono stati dichiarati dalla Corte Costituzionale totalmente o parzialmente illegittimi in quanto lesivi del diritto di sciopero o della libertà d'impresa. L'art. 509 "Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro" è stato abrogato dal d.lgs. 758/84.</p> <p><u>Alcuni articoli rilevanti:</u> 499: distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione; 500: diffusione di una malattia delle piante o degli animali; 501 e 501 bis: entrambi relativi all'aggio, condotta fraudolenta volta alla turbativa del mercato per alterarne valori e prezzi</p>
<p>Capo II Dei delitti contro l'industria e il commercio</p>	<p>Artt. 513 - 517 quinquies</p> <p>La natura sussidiaria ("qualora il fatto non costituisca più grave delitto") dell'art. 513 (turbata libertà dell'industria o del commercio) esclude il concorso con l'estorsione mentre per lo stesso motivo l'art. 515 (frode nell'esercizio del commercio) non concorre con la truffa.</p> <p>E' prevista un'attenuante ad effetto speciale (<u>pene diminuite dalla metà ai 2/3</u>) per chi si adopera per il contrasto dei delitti di cui agli artt. 517 ter e quater (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari) e per la cattura dei concorrenti</p>
<p>Capo III Disp. com. ai capi precedenti</p>	<p>Art. 518</p> <p>"La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 501 ("aggio"), 514, 515, 516 e 517 (varie frodi), importa la pubblicazione della sentenza"</p>

Codice penale - Libro II - Titolo IX

I delitti contro la moralità pubblica e il buon costume

(svuotato, con L. 66 del 1996 e la depenalizzazione, d.lgs. 7/2016)

Artt. 519 - 544 - Titolo formalmente diviso in 3 capi

Con la riformulazione dei delitti contro la libertà sessuale ad opera della L. 66 del 1996 (precedentemente erano intervenute la L. 75/58, nota come legge Merlin; la L. 442/81 che ha abrogato l'art. 544 sull'estinzione del reato per causa d'onore) è stato individuato un diverso **bene protetto**, non più la moralità pubblica ed il buon costume ma **la libertà sessuale connotata come un insopprimibile corollario della libertà individuale**. Ne è derivato lo spostamento di molti dei delitti prima previsti in questo titolo nel titolo XII intitolato "dei delitti contro la persona".

- **l capo I è stato svuotato;**
- **tre articoli erano rimasti nel capo II il d.lgs. n. 7/2016 li ha depenalizzati;**
- **al capo III è rimasto un solo articolo.**

Capo I Dei delitti contro la libertà sessuale	Artt. 519 - 526 <u>Articoli interamente abrogati</u> (I delitti di violenza sessuale sono stati inseriti dalla L. 66/1996 nel titolo XII intitolato "dei delitti contro la persona").
Capo II Delle offese al pudore e all'onore sessuale	Artt. 527 - 538 <u>527: atti osceni (depenalizzato dal d.lgs. 7/2016)</u> <u>528: pubblicazioni e spettacoli osceni. Depen. d.lgs. 7/2016</u> 529: al c. 1 è posta la definizione di atti osceni: quelli che offendono il pudore, mentre al c. 2 si chiarisce che non è oscena l'opera d'arte o di scienza salvo che per motivi diversi dallo studio sia fornita a minore di anni 18. Distinzione con gli "atti contrari alla pubblica decenza": gli atti osceni attengono alla sfera sessuale e devono essere compiuti intenzionalmente (es.: esibire intenzionalmente gli organi sessuali. Cass. 41735/2001);
Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti	Art. 539 - 544 540: rapporto di parentela. Si precisa che quando agli effetti della legge penale è rilevante il rapporto di parentela, il rapporto di filiazione fuori dal matrimonio equivale alla filiazione nel matrimonio. Le altre norme risultano abrogate.

Codice penale - Libro II - Titolo IX bis

I delitti contro il sentimento per gli animali

Artt. 544 bis - 544 sexies

La contravvenzione di cui all'art. 727 ("*abbandono di animali*") garantiva il sentimento di umana pietà nei confronti degli animali, quindi non li considerava come esseri vitali soggetti di diritti:

concezione antropocentrica

Con i **delitti** previsti in questo titolo dalla **L. 189/2004**, l'ordinamento fa qualche passo in avanti verso una tutela diretta degli animali, seppur riconoscendogli una "limitata soggettività" ma, **secondo autorevole dottrina** (Luca Pistorelli), **prevale ancora la concezione antropocentrica**.

Sono tutti reati comuni, in quanto possono essere commessi da chiunque.

Le nuove fattispecie criminose sono:

544 bis: *uccisione di animali* ("per crudeltà o senza necessità");

544 ter: *maltrattamento di animali* ("per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione o sottopone l'animale a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili...");

544 quater: *spettacoli o manifestazioni vietate* (reato sussidiario, "salvo che il fatto costituisca più grave reato... che comportino sevizie o strazio per gli animali");

544 quinquies: *divieto di combattimento tra animali*. La norma punisce chi li alleva a tale scopo (c. 3) e chiunque promuove, organizza o dirige i combattimenti o competizioni (c. 1) e chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui sopra, organizza o effettua scommesse sui combattimenti o sulle competizioni tra animali);

544 sexies: *confisca e pene accessorie* per gli autori dei reati di cui agli articoli precedenti, anche se la pena è applicata su richiesta delle parti (art. 444 cpp)

=====

Codice penale - Libro II - Titolo X

Dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe.

Abrogato dalla L. 194 del 1978 (c.d. Legge sull'aborto)

=====

Codice penale - Libro II - Titolo XI -

Delitti contro la famiglia

Artt. 556 - 574 bis

Titolo diviso in 4 capi

Il legislatore non favorisce una definizione di famiglia penalisticamente rilevante prendendo in genere a riferimento i singoli rapporti familiari ed estendendosi anche oltre il vincolo matrimoniale, per esempio, estendendosi ai figli naturali ed, in alcuni casi, dando **rilievo alla convivenza** anche fuori da questo titolo (per esempio all'art. 600 sexies si estende al convivente un'aggravante in tema di pornografia minorile mentre l'art. 572, riformato nel 2012, "*maltrattamenti contro familiari e conviventi*" equipara questi ultimi a componenti del nucleo

<p>familiare.</p> <p>Alcuni reati di questo titolo sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi, come l'adulterio e il concubinato così dichiarati nel 1969.</p> <p>Spesso si tratta di reati plurioffensivi (<i>integrità fisica, onore, libertà personale</i>).</p> <p>Alcuni sono reati omissivi puri come l'art. 570 "violazione obblighi di assistenza familiare".</p> <p>Capo I - Delitti contro il matrimonio</p> <p>Capo II - Delitti contro la morale familiare</p> <p>Capo III - Delitti contro lo stato di famiglia</p> <p>Capo IV - Delitti contro l'assistenza familiare</p>	
<p>Capo I Delitti contro il matrimonio</p>	<p>Artt. 556 - 563 (dal 559 abrogati).</p> <p>556: bigamia, reato permanente e necessariamente bilaterale;</p> <p>557: prescrizione del reato, decorre dallo scioglimento o dallo annullamento di uno dei matrimoni (conferma che la bigamia è reato permanente);</p> <p>558: induzione al matrimonio mediante inganno</p> <p>Le norme di cui agli artt. 559/560 - adulterio e concubinato - fino al 563 furono dichiarate costituzionalmente illegittime nel 1969</p>
<p>Capo II Delitti contro la morale familiare</p>	<p>Artt. 564 - 565</p> <p>564: incesto. Reato proprio. Anche se inizia con "chiunque", può commetterlo soltanto uno dei parenti indicati. L'espressione "in modo che ne derivi pubblico scandalo", per alcuni è condizione obiettiva di punibilità, per altri evento del reato.</p> <p>565: attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa (si trova una sola sentenza di cassazione del 1952)</p>
<p>Capo III Delitti contro lo stato di famiglia</p>	<p>Art. 566 - 569</p> <p>566: supposizione o soppressione di stato;</p> <p>567: alterazione di stato;</p> <p>568: occultamento di stato di figlio;</p> <p>569: pena accessoria (perdita della responsabilità genitoriale)</p> <p>Pur essendo norme eterogenee, perseguono tutte la tutela dello status della persona ed in particolare quella di figlio.</p>
<p>Capo IV Delitti contro l'assistenza familiare</p>	<p>Artt. 570 - 574 bis</p> <p>Si tratta di condotte che ledono i rapporti, le esigenze morali ed economiche ed, in genere, il legame intercorrente tra persone appartenenti alla medesima famiglia. I delitti inseriti agli artt. 570 - 572 sono reati propri, mentre quelli di cui agli artt. 573 - 574 bis sono reati comuni.</p> <p>570: violazione di obblighi di assistenza familiare (si applica anche nei casi di mancata corresponsione dell'assegno di divorzio);</p> <p>571: abuso dei mezzi di correzione e disciplina (aggravato se si verifica una malattia o la morte);</p> <p>572: maltrattamenti contro familiari e conviventi (raddoppiati i termini di prescrizione, ex art. 157 c. 6)</p> <p>573/4, bis: riguardano la sottrazione di minori ed incapaci, anche all'estero.</p>

Codice penale - Libro II - Titolo XII

Delitti contro la persona

Artt. 575 - 623 bis Titolo diviso in 3 capi, **(il capo III ha 5 sezioni)**

Nel nostro sistema penale la tutela **diretta** della persona umana è di matrice c.d. **individualista o personalistica**. E' diretta perché non si realizza per il tramite della protezione di altri beni strumentalmente ad essa collegati.

Eccezionalmente può essere soggetto passivo anche una persona giuridica (si tratta dei delitti contro l'onore: *ingiuria, reato ora depenalizzato* e diffamazione).

E' il titolo con il maggior numero di articoli e di norme incriminatrici: **91 articoli** (compresi quelli aggiunti come bis, ter, ecc. **su 739** articoli del libro II (escludendo dal conteggio quelli abrogati ed inserendo quelli aggiunti come bis, ter, ecc.), **il 12,31% degli articoli relativi ai delitti.**

<p>Capo I Delitti contro la vita e l'incolumità individuale (da omicidio a omiss. di soccorso) Capo II Delitti contro l'onore (da ingiuria a offese in scritti... dinanzi all'autorità giudiz.) Capo III Delitti contro la libertà individuale (600 schiavitù - 623 bis x vari segreti rivel.) Capo III - Sez. I - Dei delitti contro la personalità individ. (600 schiavitù - interm. lavoro) Capo III - Sez. II - Dei del. contro la libertà pers. (605 seq. pers. - ai 609 v. reati sessuali) Capo III - Sez. III - Dei del. c. la libertà morale (610 viol. priv - 613 stato incap.med. viol.) Capo III - Sez. IV - Dei delitti contro l'inviolabilità del domicilio (614 violazione domicilio - 615 dispositivi per danneggiare o interrompere sistemi informatici) Capo III - Sez. V - Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti (616 viol., sottr. soppr. corrispondenza - 623 <i>e bis</i> rivelazione segr. scientifici o industr. <i>e vari</i>)</p>	
<p>Capo I Delitti contro la vita e l'incolumità individuale</p> <p><i>segue</i></p> <p>Capo I Delitti contro la vita e l'incolumità individuale</p>	<p style="text-align: center;">Artt. 575 - 593</p> <p>Oltre all'omicidio doloso di cui all'art. 575, sono previste diverse altre fattispecie a tutela del bene vita: 579, omicidio del consenziente; 584, omicidio preterintenzionale; 586, morte o lesioni come conseguenza di altro delitto; 589, omicidio colposo.</p> <p>Si tratta sempre di reati comuni per i quali possono assumere rilievo alcune qualificazioni soggettive (ascendente, discendente, altri rapporti di parentela) al fine dell'applicabilità di talune aggravanti (576, 577). Differisce l'infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale, art. 578, che è reato proprio.</p> <p>Sono reati a forma libera i quali differiscono tra loro per il diverso elemento psicologico.</p> <p>In relazione alla diversa intensità del dolo possono porsi questioni in relazione al dolo eventuale soprattutto con riferimento alle differenze con la colpa aggravata dalla previsione dell'evento (art. 61 n.3). A tal fine si veda il caso Thyssenkrupp (S.U. 38343/2014).</p> <p>Le Sezioni Unite ritengono che l'accettazione del rischio, presente anche nella colpa con previsione, non sia idonea a delineare nettamente quella linea di confine. Nel dolo eventuale si deve riscontrare una volontà dell'evento o quanto meno un comportamento a ciò assimilabile (in presenza di una significativa previsione della "concreta possibilità dell'evento e, nonostante ciò, l'agente si determina ad agire") mentre la colpa con previsione dell'evento non è volontà dell'evento ma malgoverno del rischio consentito ("mancata adozione di cautele doverose idonee ad evitare" l'evento).</p> <p>Altra questione relativa all'accertamento dell'elemento psicologico riguarda il "dolo colpito da errore a mezza via", per il quale, la Cassazione, oggi, riconosce il concorso di reati tra <u>tentato omicidio</u> ed <u>omicidio colposo</u>.</p> <p>Altre norme rilevanti: 581, percosse; 582, lesione personale; 583 bis, pratiche di mutilazione degli organi sessuali femminili, 583 ter, pena accessoria per l'esercente una professione sanitaria responsabile del delitto di cui al 583 bis; 588, rissa (reato a concorso necessario); 590, lesioni personali colpose; 591, abbandono di persone minori o incapaci (reato proprio); 593, omissione di soccorso</p> <p>Bene protetto è la vita o l'incolumità fisica. Si tratta di tutele che riguardano l'individuo ma anche l'interesse pubblico (come la salute, di cui all'art. 32 Cost.). Ciò spiega meglio le ragioni per cui sono puniti anche l'omicidio del consenziente e l'istigazione al suicidio (si tenga presente che l'art. 5 c.c. vieta gli atti di disposizione del proprio corpo nei casi di danno grave ed irreversibile).</p>

<p>Capo II Delitti contro l'onore</p>	<p>Artt. 594 - 599 594: ingiuria (ora depenalizzato); 595: diffamazione e diffamazione col mezzo della stampa (si punisce anche il direttore o vice-direttore responsabile). la diffamazione differiva dall'ingiuria per l'assenza della persona offesa. Bene giuridico: l'onore che si ritiene rientrante tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 Cost. Come per alcuni altri reati c.d. bagatellari (altro es.: minacce) spesso viene usato dalla persona offesa per "estorcere" denaro in cambio del ritiro della querela.</p>
<p>Capo III Delitti contro la libertà individuale</p>	<p>Art. 600 - 623 bis <u>Considerazioni generali</u> Dal 1998 questo capo ha subito notevoli cambiamenti anche per effetto del recepimento di accordi internazionali. Sono state modificate norme ed inseriti nuovi reati contro le varie forme di schiavitù, compresa l'"intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro" (art. 603 bis) giornalmente nota come "caporalato", e contro lo sfruttamento sessuale dei minori, non a caso inseriti come bis, ter, ecc. dell'art. 600 che regola il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù Si tratta di reati comuni.</p>
<p>Capo III Sez. I Dei delitti contro la personalità individuale</p>	<p>Artt. 600 - 604 I termini di prescrizione per questi reati sono raddoppiati (c. 6 art. 157) 600: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; 600 bis: prostituzione minorile (soggetto attivo è chiunque recluta o induce, favorisce, sfrutta, gestisce, o compie atti sessuali dietro compenso con minore); 600 ter: pornografia minorile. Si tratta di 6 fattispecie incriminatrici: utilizzo dei minori, reclutamento o induzione di minori commercio o diffusione o cessione di materiale pornografico minorile, partecipazione in funzione di spettatore. <u>Sono tutti reati di pericolo, senza evento e a dolo generico</u> 600 quater e quater1: detenzione di materiale pornografico con minori, anche virtuali; 600 quinquies: iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; 600 octies: impiego di minori nell'accattonaggio; 601: tratta di persone 602: acquisto e alienazione di schiavi; 602 quater: ignoranza dell'età della persona offesa ("utile" per il reo solo se "inevitabile")</p>
<p>Capo III Sez. II - Dei delitti contro la libertà personale</p>	<p>Artt. 605 - 609 duodecies In questa sezione si ritrovano i c.d. reati sessuali un tempo considerati reati contro la moralità pubblica ed inseriti nel titolo IX. E' superata la vecchia bipartizione tra violenza carnale e atti di libidine in quanto ormai rientranti nel concetto di libertà sessuale e quindi nel concetto di atti sessuali. Salvo i casi di sussistenza delle attenuanti di cui al c. 3° dell'art. 609 bis, e c. 4° dell'art. 609 quater (pena diminuita nei "casi di minore gravità"), sono</p>

raddoppiati i termini di prescrizione degli artt. 609 bis, quater, quinquies e octies (c. 6° dell'art. 157).

Le aggravanti indipendenti ex art. 609 ter sono **l'unico caso di aggravanti indipendenti ad effetto comune** (l'aumento è inferiore a 1/3 della pena prevista per il reato di violenza sessuale ex 609 bis).

605: sequestro di persona. Reato comune, permanente e di danno.

Quando è finalizzato all'ottenimento di una prestazione economica o patrimoniale anche se in esecuzione di un precedente rapporto illecito, per S.U. 962/2004, si ha sequestro di persona a scopo di estorsione (630) che si caratterizza per il fine dell'ottenimento del profitto illecito.

606: arresto illegale; 607: indebita limitazione di libertà personale; 608: abuso di autorità contro arrestati o detenuti; 609: perquisizione e ispezione personali arbitrarie. Sono quattro reati propri del P.U.

609 bis: violenza sessuale, c. 1 per costrizione; c. 2 per induzione (abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica ovvero traendo in inganno la persona offesa sostituendosi ad altra p.)
c. 3 *casì di minore gravità* (libertà è compressa in modo non grave), circostanza ad effetto speciale con pena diminuita non oltre i due terzi.

609 ter: circostanze aggravanti (per es.: soggetto passivo di età entro 14 anni; inferiore ai 18 anni se l'attore è l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. In danno di donna in gravidanza, ecc.)

Le aggravanti speciali del comma 1 sono l'unico caso di aggravanti indipendenti (dalla pena base) che non sono anche ad effetto speciale (l'aumento della pena è inferiore a 1/3)

609 quater: atti sessuali con minorenne. Reato comune ("chiunque") se il minore ha **meno di anni 14. Reato proprio** se il minore **non ha comp. i 16 anni ma l'attore è l'ascendente, il genitore anche adottivo o il suo convivente, il tutore, ovvero altra persona cui il minore è affidato o che col minore conviva.**

609 quinquies: corruzione di minorenne (minore di anni 14);

609 sexies: ignoranza dell'età della persona offesa, quando inferiore ai 18 anni, per i reati sessuali di questa sezione ("**utile**" per il reo solo se "**inevitabile**");

609 septies: querela di parte. Per i delitti di cui agli artt. 609 bis, ter, quater, si procede a querela di parte il cui termine per la proposizione è di 6 mesi. Se proposta è irrevocabile. Si procede d'ufficio negli altri casi ritenuti più gravi ed espressamente indicati, nei numeri da 1 a 5.

609 octies: violenza sessuale di gruppo. Reato a concorso necessario. La condotta violenta può anche essere posta in essere anche da uno solo degli attori se gli altri anche solo con la loro presenza hanno rafforzato il proposito criminoso o ridotto la resistenza della vittima.

609 decies: comunicazione al tribunale per i minorenni anche ai fini dell'affidamento o della decadenza dalla responsabilità genitoriale.

	<p>609 undecies: <i>adescamento di minori</i> (anche mediante internet o altri mezzi di comunicazione);</p>
<p>Capo III Sez. III Dei delitti contro la libertà morale</p>	<p style="text-align: center;">Artt. 610 - 613</p> <p>Con libertà morale si intende il diritto che ciascuna persona ha di determinarsi autonomamente, in base alle proprie motivazioni.</p> <p>610: <i>violenza privata</i>, reato comune di danno. Può concorrere con il sequestro di persona dal quale differisce perché quest'ultimo offende la libertà fisica</p> <p>611: <i>violenza o minaccia per costringere a commettere un reato</i>;</p> <p>612: <i>minaccia</i>. Reato comune di pericolo. E' sufficiente che il male ingiusto prospettato sia sufficiente ad intimorire il soggetto passivo. Procedibile a querela e sanzione della multa. Reato bagatellare. Spesso la querela è sporta per "estorcere" denaro per ritirarla. Se la minaccia è grave o è fatta nei modi indicati all'art. 339 (con armi, da persona travisata, più persone riunite, con scritto anonimo, ecc.), si procede d'ufficio.</p> <p>612 bis: <i>atti persecutori</i> o stalking. Reato a forma libera, necessariamente abituale. Può essere realizzato con la reiterazione di minacce o molestie ma anche con una serie di comportamenti (anche solo due, per la giurisprudenza) singolarmente leciti ma idonei a determinare effetti psichici (telefonate, sms, posta elettronica, ecc.)</p> <p>613: <i>stato di incapacità mediante violenza</i> (con ipnosi, alcol, stupefacenti, o altro mezzo, senza consenso)</p>
<p>Capo III Sez. IV Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio</p>	<p style="text-align: center;">Artt. 614 - 615 quinquies</p> <p>Si tratta dell'abitazione ma anche lo studio professionale o il locale in cui si esercita l'attività commerciale, e le loro pertinenze e dipendenze.</p> <p>614: <i>violazione di domicilio</i>. Bene giuridico è la libertà domiciliare. Reato comune di danno che consiste nell'introdursi o nel trattenersi contro la volontà del titolare del diritto di escluderlo. Connessa a tale diritto vi è la legittima difesa domiciliare (c. 2 e 3 dell'art. 52).</p> <p>615: <i>violazione di domicilio commessa da P.U.</i> Bene giuridico duplice: oltre alla libertà domiciliare anche l'interesse pubblico al corretto esercizio dei poteri del P.U.</p> <p>615 bis: <i>interferenze illecite nella vita privata</i>. Delitto di indiscrezione (c. 1), delitto di divulgazione (c. 2)</p> <p>615 ter: <i>accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</i> (accesso non autorizzato ovvero mantenersi contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo) Le Sezioni Unite della Suprema Corte (S.U., n. 4694/12 del 27 ottobre 2011) hanno affermato che la questione non può essere riguardata sotto il profilo delle finalità perseguite da colui che accede o si mantiene nel sistema. Ciò che rileva è, invece, il profilo oggettivo dell'accesso e del trattenimento nel sistema informatico da parte di un soggetto che non può ritenersi autorizzato ad accedervi ed a permanervi sia quando violi i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema, sia quando ponga in essere operazioni</p>

	<p>ontologicamente diverse da quelle di cui egli è incaricato ed in relazione alle quali l'accesso era a lui consentito. Il dissenso del dominus ioci non viene, quindi, desunto dalla finalità che anima la condotta dell'agente, bensì dalla oggettiva violazione delle disposizioni del titolare in ordine all'uso del sistema.</p> <p>In conclusione le Sezioni Unite hanno stabilito il principio di diritto secondo il quale integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615 ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto, che pur essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del reato, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso nel sistema.</p> <p>Questo orientamento è stato confermato da Cass.15054/2012. Si configura l'ipotesi di reato di accesso abusivo a sistema informatico per il dipendente dell'amministrazione che usa, senza permesso, la password del capo dell'ufficio, anche se la chiave di accesso era nota a tutti nella struttura, in quanto posto in essere da soggetto non abilitato. Cass. 12 aprile 2012, n. 13871</p> <p>"La fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico protetto commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico ufficio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio costituisce una circostanza aggravante del delitto previsto dall'art. 615 ter, comma primo, cod. pen. e non un'ipotesi autonoma di reato." Cass. Sez. Un., sent. 4694 del 7-2-2012 rv. 251270.</p> <p>615 quater: <i>detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;</i></p> <p>615 quinquies: <i>diffusione di apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</i></p>
<p>Capo III Sez. V Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti</p>	<p style="text-align: center;">Artt. 616 - 623 bis</p> <p>616: <i>violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. (punita anche la rivelazione "senza giusta causa")</i></p> <p>617: <i>cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche;</i></p> <p>617 bis: <i>installazione di apparecchiature atte ad intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche.</i> Reato senza evento in quanto si perfeziona nel momento e nel luogo dell'installazione.</p> <p>622: <i>rivelazione di segreto professionale. Reato di danno, senza evento</i></p>

Codice penale - Libro II - Titolo XIII

Dei delitti contro il patrimonio

Artt. 624 - 649 Titolo diviso in 3 capi

Note comuni

Per questi reati non è mai prevista la forma colposa

Il bene protetto è il patrimonio.

Con patrimonio, che il codice Rocco sostituisce alla proprietà, si intende ciò che è strumentale all'espressione ed alla realizzazione della personalità dell'uomo. Si tratta, quindi, di "cosa" che per il soggetto rivesta un interesse riconosciuto dai consociati. **Rientrano**, quindi, nel concetto di patrimonio **anche i beni immateriali**, quelli che hanno **solo valore affettivo**, ed anche **l'accrescimento del debito senza contropartita**, come in alcune modalità di realizzazione della truffa.

Il possesso e la detenzione sono elementi importanti della struttura di molti reati contro il patrimonio perché consentono di distinguere tra i reati (es.: furto da appropriazione indebita) ma anche per individuare il momento consumativo del reato o per individuare il soggetto legittimato a proporre querela.

- **nel capo I**, intitolato *"Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone"*, sono ricompresi delitti, come il furto, per il quale si discute circa la violenza che, secondo alcuni, come sostenuto nella relazione ministeriale al codice Rocco, sarebbe da

considerare, in senso largo, come "qualsiasi energia diretta alla cosa per la consumazione del reato" (diversamente dall'art. 392 c. 2, "cosa danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione"),

- **nel capo II**, intitolato "Dei delitti contro il patrimonio mediante frode", sono ricompresi:

- **i reati in contratto**, nei quali il disvalore non è dato dalla stipulazione in sé ma dalle modalità con cui si è pervenuti a ciò, in quanto il consenso è stato ottenuto con l'inganno (es.: **truffa**)
- **i reati contratto**, nei quali è proprio l'atto negoziale corrispondente alla descrizione della fattispecie astratta che è in sé illecito, pur non essendoci alcun vizio del consenso (es.: **ricettazione, usura**)

- **il capo III**, con un solo articolo, regola i casi di non punibilità ed i casi di punibilità a querela della persona offesa con lo scopo di salvaguardare i rapporti di famiglia e di parentela (anche con riguardo al coniuge separato) quando i reati contro il patrimonio non sono commessi con violenza alle persone.

<p>Capo I Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone</p>	<p style="text-align: center;">Artt. 624 - 639 bis</p> <p>624: furto. Appropriazione di cosa mobile altrui con altrui spoliazione, al fine di trarne profitto. Reato comune a dolo specifico (è sufficiente che l'agente miri a conseguire profitto). L'individuazione del momento della spoliazione è rilevante per la consumazione del reato, distinguendosi così dal tentativo (v. S.U. 2012 e 2014, anche per furto in supermercato);</p> <p>625: aggravanti. Si tratta di aggravanti ad effetto speciale. Dalla violenza sulle cose (quando la violenza è sulle persone il reato è quello di rapina) a quello commesso in danno di chi ha appena fruito di servizi bancari o postali o automatici per il prelievo di contante.</p> <p>624 bis: furto in abitazione e furto con strappo (c.d. scippo). Fattispecie passata da aggravante a reato autonomo con la L. 128/2001.</p> <p>627: sottrazione di cose comuni. Reato depenalizzato nel 2016</p> <p>628: rapina. Reato plurioffensivo in quanto, oltre al patrimonio, tutela la sicurezza e la libertà personale. Reato complesso: furto più violenza privata o minaccia o percosse. A differenza dello "scippo" qui la violenza (o la minaccia) sono indirizzate alla persona. Si distingue tra rapina propria (c. 1) e rapina impropria (c. 2) che si ha quando la violenza o la minaccia sono poste in essere dopo la sottrazione ed allo scopo di garantirsi l'impunità. Il c. 3 contiene numerose aggravanti che in parte coincidono con quelle previste per il furto all'art. 625. Le circostanze di cui ai n.ri 3, 3bis, ter, quater (violenza o minaccia per rendere taluno incapace di volere o agire, ovvero posta in essere da chi fa parte di associazione di cui al 416 bis, o in luoghi tali da ostacolare la pubblica difesa o su mezzi pubblici di trasporto), sono aggravanti privilegiate o "blindate su base totale", cioè nel concorso con le attenuanti non si applica il bilanciamento ma l'attenuante opererà dopo l'aumento della pena dovuto a tali aggravanti</p> <p>629. estorsione. Reato contratto. Reato plurioffensivo in quanto, oltre al patrimonio, tutela la libertà di autodeterminazione. Reato di danno. La violenza o la minaccia sono il mezzo per effetto del quale il soggetto passivo deve fare od omettere di fare qualcosa giuridicamente produttivo di effetti ancorché annullabili, ma non nulli o</p>
--	---

	<p>inesistenti, e da cui deve derivare un ingiusto profitto.</p> <p>Differenza tra rapina ed estorsione: nella rapina non c'è alcuna forma di collaborazione della vittima mentre nell'estorsione, seppur coartata (con volontà viziata), c'è la cooperazione della vittima. Nella rapina la violenza può essere diretta anche contro le cose oltre che le persone. Inoltre nell'estorsione i beni possono anche essere immobili o di altra specie mentre nella rapina solo mobili.</p> <p>630: <i>sequestro di persona a scopo di estorsione</i>. Reato complesso dato da: sequestro di persona ed estorsione. Reato permanente a dolo specifico. Il danno si realizza con la privazione della libertà e, l'effettivo ottenimento dello scopo economico-patrimoniale è irrilevante ai fini della consumazione del reato.</p> <p>631-639. Si tratta di reati minori, tra i quali il danneggiamento semplice (Art. 635, comma 1, c.p.) che è stato depenalizzato nel 2016. Tra gli altri, anche vari danneggiamenti. Per danneggiamenti di tipo informatico si veda l'art. 635 bis</p> <p>635 bis: <i>danneggiamento di informazioni, dati e programmi informativi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p> <p><i>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p>Antecedentemente all'entrata in vigore della l. 23 dicembre 1993, n. 547 (in tema di criminalità informatica), che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento ai sensi dell'art. 635 cod. pen.</p> <p>All'art. 635 bis c.p., come introdotto dalla L. 547/1993, è inserito un reato rilevante, con riferimento alla normativa sulla privacy.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il reato di danneggiamento di dati informatici previsto dall'art. 635 bis cod. pen. deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione dell'ambiente di lavoro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in un caso in cui era stato cancellato, mediante l'apposito comando e dunque senza determinare la definitiva rimozione dei dati, un rilevante numero di file, poi recuperati grazie all'intervento di un tecnico informatico specializzato). Cass. V, sent. 8555 del 5-3-2012 rv. 251731.
<p>Capo II Dei delitti contro il patrimonio mediante frode</p>	<p style="text-align: center;">Artt. 640 - 648 quater</p> <p>640: <i>truffa.</i></p> <p><i>Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:</i></p> <p><i>1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare</i></p>

taluno dal servizio militare [c.p.m.p. 162, 32quater];

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

La truffa è caratterizzata da artifici e raggiri che inducendo taluno in errore portano al danno, con proprio o altrui ingiusto guadagno. Con **artificio** deve intendersi una manipolazione della realtà esterna ottenuta con la simulazione di circostanze inesistenti o dissimulando quelli veri. Con **raggiro** deve intendersi una attività simulatrice sostenuta con argomentazioni atte a far scambiare il falso con il vero.

Reato comune. Reato in contratto e di danno.

Sul tentativo, le S.U. si sono pronunciate nel seguente modo:

"Nel delitto di truffa, mentre il requisito del **profitto ingiusto** può comprendere in sé **qualsiasi utilità**, incremento o vantaggio patrimoniale, **anche a carattere non strettamente economico**, l'elemento del **danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico**, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre mediante la «cooperazione artificiosa della vittima» che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione, la perdita definitiva del bene da parte della stessa; ne consegue che in tutte quelle situazioni in cui il soggetto passivo assume, per incidenza di artifici e raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma questo non perviene, con correlativo danno, nella materiale disponibilità dell'agente, si verte nella figura di truffa tentata e non in quella di truffa consumata". — **Sez. Un.** sent. 1 del 19-1-99 (ud. 16-12-98) rv. 212080.

Artifici e raggiri:

"Gli artifici e raggiri necessari per integrare il delitto di truffa non consistono solo in espressioni verbali fraudolente, ma anche in una messa in scena fittizia e in genere in un comportamento idoneo ad indurre in errore". Cass., sez. V, n. 750/1971

"Gli artifici e raggiri previsti dall'art. 640 c.p. possono anche non consistere in una particolare, sottile ed astuta messa in scena, essendo sufficiente a concretarli qualsiasi simulazione o dissimulazione o qualsiasi espediente subdolo posto in essere per indurre taluno in errore". Cass. n. 838/1971

"Ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta penalmente rilevante la condotta dell'imputato finalizzata a creare falsi convincimenti e a far assumere una obbligazione che altrimenti non sarebbe stata assunta dal soggetto passivo, senza provvedere alla copertura dell'assegno neppure dopo il protesto)". — Cass. II, sent. 42941 del 14-10-2014 - rv. 260476. Nello stesso senso la S.C. di

Cassazione si era già espressa negli anni precedenti con numerose sentenze sin dalla n. 537/1972.

"Integra l'elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, costituendo una tipica forma di raggiro". — Cass. Sez. F, sent. 42719 del 1-12-2010 - rv. 248662.

Sull'effettività del depauperamento:

"Ai fini dell'integrazione della fattispecie criminosa di truffa occorre un effettivo depauperamento economico del soggetto passivo, nella forma del **danno emergente o del lucro cessante**. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso rilevando che la condotta dell'imputato, il quale aveva abusato della qualità di amministratore di un condominio creando l'apparenza del conferimento dei prescritti poteri autorizzativi, integrava il reato di truffa perché il conseguimento della disponibilità di un fido bancario, con il conseguente incasso della somma di denaro, aveva comportato l'esposizione debitoria dell'amministrazione condominiale, suscettibile di esecuzione e quindi idonea a realizzare l'alterazione dell'equilibrio patrimoniale preesistente)". — Cass., Sez. 2, sent. 10085 del 5-3-2008 - rv. 239507.

"È sufficiente a realizzare l'ipotesi criminosa della truffa il verificarsi di un evento di danno nella forma del **lucro cessante**". - Cass., sez. II, n. 5879/1974

"Non integra il tentativo di truffa, per difetto dell'elemento del danno patrimoniale, l'apposizione sul parabrezza dell'automezzo di un certificato assicurativo falso, posto che tale condotta è limitata ad eludere l'accertamento di infrazioni amministrative senza che sia ipotizzabile un danno erariale, per la mancanza di uno spostamento di risorse economiche in favore del suo autore". — Cass. Sez. 2 sent. 34179 del 12-10-2006 - rv. 235316.

"Non sussiste il reato di truffa aggravata in danno dello Stato, sotto il profilo dell'inadempimento dell'obbligo fiscale correlato, in caso di falsificazione materiale del contrassegno assicurativo esposto sul parabrezza dell'autoveicolo, per assenza del requisito del danno patrimoniale per l'Amministrazione tributaria". — Cass. II, sent. 23941 del 10-6-2009 - rv. 245177.

Società di capitali:

"Integra il delitto di truffa, fuori dall'ipotesi dell'amministratore unico di una società per azioni che ne sia anche unico azionista, il compimento da parte dell'amministratore di una S.p.A., in accordo col soggetto estraneo alla società, di un atto di disposizione patrimoniale in danno della società, seguito dall'induzione in errore degli organi societari di controllo (consiglio di amministrazione, collegio sindacale, collegio dei revisori e assemblea dei soci), impediti dagli artifici e raggiri nel loro intervento, che altrimenti potrebbe sostanzarsi nella revoca dell'amministratore e dell'atto di disposizione patrimoniale. (Fattispecie in cui l'amministratore delegato di una società di leasing finanziario, in complicità con il soggetto contraente, ha erogato somme di denaro per l'acquisto di beni da concedere in leasing, e poi ha indotto in errore gli organi societari con gli artifici e raggiri consistiti nel simulare l'esistenza

dei beni oggetto del contratto di leasing, causando alla società il danno patrimoniale dell'erogazione di una somma di denaro per l'acquisto di beni appunto inesistenti". — Sez. 2 sent. 1539 del 16-1-2006 (ud. 15-12-2005) rv. 232861.

In senso conforme, Cass. sez. II, n. 18778/2014. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'appello che, rigettando la richiesta di sequestro preventivo, aveva escluso l'esistenza del requisito del "fumus" in relazione ad una ipotizzata truffa contrattuale commessa, attraverso una complessa negoziazione finanziaria, al fine di accertare se il silenzio tenuto dagli indagati sul collegamento negoziale esistente tra la ristrutturazione di gravi perdite derivanti dall'andamento di uno strumento finanziario derivato ed un successivo strumento finanziario derivato, finalizzato a "spalmare" nel tempo le maturate passività, fosse stato rilevante ai fini della conclusione del secondo contratto)

Il c. 2 dell'art. 640 prevede tre circostanze **aggravanti speciali di natura oggettiva**:

1. truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico.
 2. fatto commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario, ovvero, l'erroneo convincimento di dover seguire un ordine dell'autorità.
- 2 bis, in presenza di circostanze di cui all'art. 61 n. 5 (aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche con riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o la privata difesa).

Categorie di Enti pubblici:

a) "Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., rientrano nella categoria di enti pubblici tutti gli enti strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazione di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico in senso formale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che costituisce ente pubblico, ai fini in questione, la Porto Imperia s.p.a., società per azioni partecipata da un ente pubblico - il Comune di Imperia - e concessionaria di opera pubblica su area demaniale)". — Cass. II, sent. 42408 del 30-10-2012 - rv. 254038. In senso conforme: Cass. V, n. 39837/2013 - rv. 257361 (Fattispecie in cui è stata, in applicazione del suddetto principio di diritto, riconosciuta la qualifica di ente pubblico ad una società a prevalente partecipazione di un consorzio di comuni e destinata al servizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani); Cass. II, 38614/2014 - rv. 260827 (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualifica di ente pubblico a "Poste Italiane s.p.a.", osservandosi tra l'altro che i servizi finanziari e commerciali forniti dalla società — quali la gestione del risparmio, delle carte prepagate, ecc. — risultano meramente complementari rispetto alla originaria finalità pubblica, tuttora perseguita in via prevalente, relativa all'espletamento del servizio di spedizione e di recapito della corrispondenza).

b) "Con la trasformazione dell'ente pubblico economico «Poste

Italiane» in società per azioni, non è più configurabile l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 cod. pen. — Sez. 2 sent. 8797 del 24-2-2003 - rv. 223664.

"Con la trasformazione dell'ente pubblico economico «Azienda Torinese Mobilità» in società per azioni non è più configurabile l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 cod. pen. — Cass. Sez. 2, sent. 7226 del 27-2-2006 - rv. 233158.

Contributi previdenziali ed interposizione fittizia:

"Integra gli estremi della truffa ai danni dell'INPS, in presenza di una prestazione lavorativa effettiva, l'interposizione fittizia da parte del datore di lavoro, nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro apparente sia gravato da oneri contributivi inferiori rispetto a quelli che graverebbero sul datore di lavoro effettivo o interponente, nel qual caso si configura un danno ingiusto a carico dell'INPS, costituito dal risparmio contributivo". — Cass. II, sent. 5568 del 4-2-2014 (cc. 16-1-2014) rv. 258274.

Differenze con altri reati:

"In tema di differenza tra truffa, peculato ed il reato di cui all'art. 316 c.p., si è ritenuto che il reato di truffa e quello di peculato mediante profitto dell'errore altrui, hanno come elemento costitutivo comune la circostanza che il possesso della cosa oggetto dell'appropriazione, sia conseguente all'errore altrui cagionato, nell'un caso dalla condotta del reo che induca in errore, nell'altro da una situazione di fatto diversa dalla realtà che il reo ometta di far rilevare e da cui tragga profitto; se la cosa è invece legittimamente in suo possesso, ed egli se ne appropri, si verte nella ipotesi del reato di peculato". Cass. n. 4619/1984

"È configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale (artt. 2 ed 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.), in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni. (La Corte, richiamando il cosiddetto principio di assimilazione sancito dall'art. 325 del T.F.U.E., ha precisato che le predette fattispecie penali tributarie, repressive anche delle condotte di frode fiscale in materia di I.V.A., esauriscono la pretesa punitiva dello Stato e dell'Unione Europea perchè idonee a tutelare anche la componente comunitaria, atteso che la lesione degli interessi finanziari dell'U.E. si manifesta come lesiva, in via diretta ed indiretta, dei medesimi interessi)". —

Cass. **Sez. Un.**, sent. 1235 del 19-1-2011 - rv. 248865.

640 bis: *truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.*

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Il reato non concorre con quello di cui all'art. 316 bis (malversazione a danno dello Stato) in quanto assorbito dalla truffa mentre è reato sussidiario quello di cui all'art. 316 ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) che, infatti

si applica quando non si applica il 640 bis. Nel reato sussidiario mancano gli elementi per trarre in errore il soggetto erogatore in quanto la illegittimità, dovuta a carenza dei requisiti necessari, può essere accertata con i controlli successivi. Le S.U. abbandonano qui la tesi secondo cui si escluderebbe il concorso apparente di norme quando i beni giuridici tutelati sono eterogenei.

Per S.U. 26351/2002 la norma di cui all'art. 640 bis non costituisce una figura autonoma di reato ma una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all'art. 640 c.p.

"Il delitto di truffa aggravata ex art. 640bis cod. pen. **non è configurabile qualora le somme, costituenti il profitto del reato, vengano destinate all'ente pubblico di cui il soggetto agente faccia parte**, in quanto uno degli elementi costitutivi del reato è il procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e nella nozione di "altri" non può essere considerato lo stesso ente per il quale la persona fisica agisca ed operi. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di una somma di denaro nei confronti di un Comune, quale profitto del reato di truffa perpetrata dal Sindaco e dai Consiglieri ai danni della Regione)". — Cass. II, sent. 4416 del 30-1-2015 - rv. 262376.

"In materia di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, le somme provenienti da un pubblico finanziamento continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell'ente privato finanziato, rimanendo integro il vincolo originario della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate. (Fattispecie in tema di pubblici finanziamenti erogati dal CONI alla F.I.G.C. e da quest'ultima ad una società calcistica per effetto dell'operato illecito dei suoi amministratori, in cui la Corte ha affermato la natura pubblicistica dell'erogazione operando la Federazione come organo del Comitato Olimpico)". — Cass. II, sent. 7736 del 28-2-2012 (cc. 22-11-2011) rv. 252220.

"Nel delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche il danno patrimoniale dell'ente pubblico è qualificato dalle finalità pubblicistiche e perciò sussiste allorché le stesse risultino vanificate, identificandosi con il "danno emergente" sorto al momento della elargizione in denaro in conseguenza di una falsa prospettiva riguardante la spesa. (Fattispecie nella quale la Regione Friuli Venezia Giulia era stata indotta mediante artifici e raggiri all'erogazione di un mutuo in assenza dei presupposti

previsti per l'erogazione)". — Cass. II, sent. 2892 del 24-1-2012 (ud. 18-10-2011) rv. 252201.

640 ter: *frode informatica.*

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

Anche questo reato, come quello di cui all'art. 535 bis sui danneggiamenti informatici, è stato introdotto dalla L. n. 547/1993 ed è parimenti rilevante ai fini della normativa sulla privacy

L'induzione in errore sembra tacita mentre mancano gli artifici e raggiri ma le condotte fraudolente vengono realizzate con **alterazione dei sistemi** (informatico o telematico) o con **intervento, senza diritto, sui dati, informazioni o programmi.**

"Il reato di frode informatica si differenzia dal reato di truffa perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. (Nella fattispecie l'imputato, dopo essersi appropriato della "password" rilasciata a un terzo, responsabile di zona di una compagnia assicurativa, manipolava i dati del sistema predisponendo false attestazioni di risarcimento dei danni). (Cass. II, sent. 44720 del 20-11-2009, rv. 245696). Nello stesso senso, (Cass. II, sent. 41435 del 04-10-2016, CED 268270)

641: *insolvenza fraudolenta.*

642: *fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona.*

643: *circonvenzione di persone incapaci*

644: *usura.* Con la riforma del 1996 è stato adottato il modello francese (individuazione del tasso soglia). **Reato contratto** (come l'estorsione, art. 629). Si può realizzare anche mediante un contratto di mutuo o di locazione o altri tipi.

Reato a duplice schema: a consumazione istantanea (momento in

cui si ha l'accordo) o a consumazione prolungata (o ad evento frazionato) che si consuma con l'ultima dazione (vedi art. 644 ter)

Tre le ipotesi previste:

1. Usura presunta (art. 644 c. 1 e 3, prima parte), si realizza con il semplice accordo a tasso usurario;

2. Usura in concreto (art. 644 c. 3, seconda parte), si realizza quando pur non superando il tasso soglia, appare sproporzionato in relazione ad altre operazioni simili e si pone in relazione alle particolari condizioni di difficoltà economiche o finanziarie del richiedente il prestito;

3. Mediazione usuraria (art. 644, comma 2). Si sanziona l'intermediario. L'intermediazione deve essere reale perché se è simulata, coincidendo mediatore e usuraio, non si ha mediazione ma usura.

644 ter: *prescrizione del reato di usura.* la prescrizione decorre dal giorno dell'ultima riscossione. Questa norma ha favorito la concezione di **reato a duplice schema per l'usura**, anche se qualche autore ha ritenuto di poter configurare il reato come permanente (ma ha trascurato il frequente caso di frazionamento dei pagamenti).

645: *frode in emigrazione.*

646: *appropriazione indebita.* Reato di danno a dolo specifico, per "procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto", anche se, per la consumazione del reato, non è necessario che si realizzi il profitto. Il possesso del denaro o della cosa mobile altrui è solo un presupposto. **Discussa la possibilità del tentativo data la natura unisussistente del reato.** **Cause di non punibilità di cui all'art. 649.** Con la L. 3/2019 le sanzioni sono state incrementate: da 2 a 5 anni e multa da 1.000 a 3.000 euro (prima era, reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 euro).

“La partecipazione dell'addetto alla biglietteria di Trenitalia alla conclusione, di fatto meccanizzata, di contratti di trasporto del tutto standardizzati e all'incasso dei corrispettivi, anch'essi predefiniti nel loro ammontare, è connotata da assoluta serialità e dall'assenza di qualsiasi discrezionalità o impegno ideativo rispetto alle analoghe funzioni assicurate da apparecchi automatici di vendita. Il bigliettaio, quindi, non può essere qualificato come incaricato di pubblico servizio, donde il reato da contestarsi non potrà essere il peculato ma l'appropriazione indebita.” **Corte di Cassazione, sentenza 9 ottobre 2018, n. 45465.**

“All'autista giudiziario non può essere riconosciuto il requisito di incaricato di pubblico servizio, secondo la formulazione dell'art. 358 cod. pen., dettata dalla legge 26 aprile 1990 n. 86, che esclude tale qualifica per le attività caratterizzate dallo svolgimento di semplici mansioni d'ordine e dalla prestazione di opera meramente materiale. Ne consegue che non è configurabile il delitto di peculato, ma quello di appropriazione indebita, aggravato dal rapporto di prestazione d'opera (art. 646, 61 n. 11 cod. pen.), nella condotta dell'autista che abbia utilizzato i buoni per l'acquisto di

	<p>benzina per fini diversi da quelli di ufficio.” — Cass. Sez. 6 sent. 43704 del 5-12-2001, rv. 221122.</p> <p>647: <i>appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito.</i> Depenalizzato nel 2016</p> <p>648: <i>ricettazione.</i> Reato contratto. Secondo la dottrina è un reato plurioffensivo in quanto, oltre al patrimonio, tutela l'amministrazione della giustizia ma per la giurisprudenza maggioritaria tutela essenzialmente il patrimonio. Reato a dolo specifico in quanto "<i>al fine di procurare a sé o ad altri un profitto</i>". Per la sua configurazione è richiesta l'esistenza di un <i>delitto - presupposto</i> da cui provengano le cose ricettate. L'estinzione del reato presupposto rileva solo ove si verifichi prima della ricettazione: la ricettazione è esclusa dalla <i>abolitio criminis</i> e dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale del reato presupposto, con la prima si rende lecito il fatto e con l'altra si elimina <i>ex tunc</i> il reato. Il tentativo è configurabile.</p> <p>Le SU 2001, risolvendo un prolungato contrasto, indicano la configurabilità del dolo eventuale nella ricettazione.</p> <p>Per S.U. 12433/2010 è possibile il reato con dolo eventuale ed a tal fine occorre più di un semplice sospetto o dubbio. Nel dubbio, l'agente deve ritenere possibile o molto probabile la provenienza illecita del bene e scegliere l'acquisto accettando il rischio.</p> <p>648 bis: <i>riciclaggio.</i> Reato plurioffensivo in quanto si tutelano i beni come l'ordine pubblico e l'ordine economico-finanziario. Può essere realizzato mediante sostituzione di denaro sporco con denaro pulito (p. es.: versamento in banca e successivo ritiro di denaro pulito), oppure con altre operazioni bancarie più complesse o, ancora, con "altre operazioni" (formula di chiusura che abbraccia ogni altro modo).</p> <p>648 ter: <i>impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.</i> E' una norma di chiusura che consente di sanzionare le condotte che non rientrano nei casi di ricettazione ed in quelli di riciclaggio.</p> <p>648 ter1: <i>autoriciclaggio.</i> Si sanziona chi, dopo avere commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, provvede a riciclarne i proventi. Reato plurioffensivo e di pericolo concreto.</p>
<p>Capo III Diposizioni comuni ai capi precedenti</p>	<p style="text-align: center;">Art. 649</p> <p>649: <i>non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti.</i> Si esclude la punibilità, per i reati contro il patrimonio commessi da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il coniuge non legalmente separato; 2. ascendenti o discendenti o affine in linea retta o adottante o adottato; 3. fratello o sorella conviventi. <p>Tuttavia, i fatti previsti nel titolo XIII sono punibili a querela della persona offesa se commessi a danno del coniuge legalmente separato, o del fratello o sorella non conviventi, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine di secondo grado con lui conviventi. Le superiori disposizioni non si applicano agli artt. 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) e altri delitti</p>

	commessi con violenza alle persone (anche la circonvenzione d'incapace, secondo la giurisprudenza, a causa della sussistente violenza morale).
--	--